

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 2/2017

UOMINI TRADOTTI

PROVE DI DIALOGO CON RICHIEDENTI ASILO

di Maurizio Veglio

***Abstract:** In un discorso pubblico segnato da pulsioni nazionaliste e sentimenti di ostilità, l'analisi delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della giurisprudenza restituisce la crisi di credibilità del richiedente asilo. La difficile compatibilità tra astrazioni giuridiche novecentesche e biografie moderne – irregolari, caotiche, spiazzanti – è peraltro ben nota in letteratura: Crepeau descrive «narrazioni grezze, che non rispettano un ordine cronologico, con vuoti, non detti, aspetti apparentemente marginali [...] esagerazioni e immagini che non corrispondono al nostro senso della realtà», evidenziando quella che Beneduce e Taliani definiscono una «dimensione spesso frammentaria, contraddittoria e amnesica, talora propriamente onirica dei racconti». Ciò che ancora manca, sul tavolo della riflessione, è lo studio delle modalità di dialogo, confronto e verbalizzazione dei colloqui e dei processi decisionali, esperienza che suggerisce piuttosto l'inadeguatezza del sistema di valutazione delle domande di protezione internazionale.*

***Abstract:** While growing feelings of nationalism and hostility mark out the public discourse, investigating case-law from territorial Commissions and national Courts on international protection sheds a light on the crisis of the asylum seeker's credibility. The struggle to fit modern, irregular, puzzling biographies into 20<sup>th</sup> century legal definitions is a well known fact in literature: Crepeau describes «rough narratives, disregarding chronological order, proving incomplete, ambiguous, inconsistent [...] exaggerations and images not matching our sense of reality», revealing what Beneduce and Taliani highlight as «the often fragmentary, contradicting, amnesiac, at time truly dreamlike character of accounts». What the debate is still missing is the analysis of real life interviews, transcripts and actual praxis from adjudicators, an experience suggesting shortcomings and inadequacy of the decision making system.*

## UOMINI TRADOTTI PROVE DI DIALOGO CON RICHIEDENTI ASILO

---

di Maurizio Veglio\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un privilegio a caro prezzo. – 3. Dalla fiducia al sospetto. – 4. Il certificato medico, moderno feticcio. – 5. Trasparenza e apparenze. – 6. Le regole dell'ascolto. – 7. Il manico del coltello. – 8. Traduttori e traditori. – 9. Nel buio antropologico. – 10. Less expectations, more information. – 11. La giustizia parallela. – 12. Elogio della lentezza.

### 1. Introduzione

Restituire verità storica ad una biografia individuale per *farne giustizia* è operazione, quando possibile, di straordinaria complessità.

La miscela di disciplina, sofferenza e privilegio che definisce l'intervista<sup>1</sup> con un richiedente asilo si somma al peso di una decisione che alterna, all'estremità minore, permesso di soggiorno e clandestinità, e a quella maggiore, vita e morte.

Di fronte al dilemma ogni fideismo tecnicista è votato al fallimento: la letteratura scientifica ha elaborato un *corpus* di regole di comportamento la cui violazione ostacola fortemente il traguardo (la raccolta di informazioni attendibili) ma il cui rispetto non garantisce alcun successo.

Consapevolmente queste raccomandazioni disegnano una *no-fly zone*, evidenziando in primo luogo ciò che l'esaminatore<sup>2</sup> non dovrebbe fare.

---

\* Avvocato, socio ASGI, docente presso l'International University College di Torino e referente della HRMLC Refugee Law Clinic. Il presente lavoro nasce da un intervento sul tema *La valutazione della credibilità del ricorrente e la ricerca e la valutazione delle informazioni sul paese di provenienza*, presentato in occasione del seminario della Scuola Superiore della Magistratura tenuto il 27 maggio 2016 a Genova, dal titolo *Codici e frontiere: la protezione internazionale e la protezione umanitaria*. Si ringraziano per i preziosi contributi: Felicity Nana Afur, Esohe e Ijose Aghatise, Firat Ak, Ezel Alcu, Um e Habiba Aman, Alessandra D'Angelo, Delphine Dama, Elhadji Sadiaraw Diouf, Wajih El Maoula, Penka Ivanova, Alagie Jinkang, Mamodou Kaba, Adamou Kadri, Ladj Kamissoko, Bocar Kassambara, Marzahan Khanam (Rumky), Yagoub Kibeida, Carla Landri, Berthin Nzonza, Ahmed Osman, Irene Pagnotta, Artak Saroyan, Andrea Scozzaro e Annalisa Trombetta.

1. Il termine intervista, invalso nella prassi, è qui inteso nel senso di modalità dell'ascolto, sinonimo di audizione, colloquio o conversazione. Si tratta all'evidenza di un compromesso (più probabilmente, di una compromissione), perché l'intervista – «*brutta voce di nuovo conio per visita*», secondo il vocabolario etimologico della lingua italiana di Pianigiani (1907) – è l'incontro breve (sui modelli di *interview* o *entrevue*), la visita occasionale, l'azione di scorgere o intravedere. Non a caso nella letteratura internazionale chi dialoga con il richiedente non è l'intervistatore ma il *decision maker* o l'*adjudicator*, colui che valuta.

2. Il riferimento naturale è al ruolo del *decisore*, sia esso amministrativo – le Commissioni territoriali – o giudiziario, ma la considerazione è valida per ogni interlocutore del richiedente, avvocati *in primis*, ma anche personale di polizia, operatori umanitari etc.

Il motivo è semplice: l'irriducibile individualità dell'essere umano rende la ricostruzione di qualunque narrazione personale un faticoso percorso ad ostacoli, che richiede tempo, esperienza e grande dedizione, oltre alle competenze tecniche.

Se il tavolo di lavoro è il corpo di un'umanità vulnerata e reietta, il percorso si fa labirintico.

Secondo Peter Showler, già presidente dell'*Immigration and Refugee Board* of Canada<sup>3</sup>, rispondere a una domanda di protezione costituisce «il singolo atto decisionale più complesso nelle moderne società occidentali»<sup>4</sup>.

La lettura dei verbali di audizione dei richiedenti testimonia una tale compenetrazione di ingredienti – personali, etnici, linguistici, psicologici, antropologici, storici, geopolitici – da rendere spesso la ricomposizione del *puzzle* una chimera.

Ecco perché la riduzione del fine ultimo, «il più completo accertamento dei fatti e delle situazioni prospettate»<sup>5</sup>, da obiettivo a tentativo è, prima di altro, un necessario atto di realismo<sup>6</sup>.

## 2. Un privilegio a caro prezzo

L'audizione di un richiedente asilo è un'esperienza psicologicamente e fisicamente probante.

Parlando degli anni trascorsi come giudice della *Commission des recours des réfugiés* (CRR)<sup>7</sup>, Jérôme Valluy ricorda che «le udienze sono sovraccariche e si svolgono sotto un pressante non detto, cioè la fatica. L'udienza necessita di un'attenzione costante perché si tratta di fascicoli complicati. Non ci si può distrarre senza perdere la possibilità di intervenire efficacemente tanto nel corso dell'audizione, quanto al momento della decisione»<sup>8</sup>.

---

3. Organismo indipendente di valutazione delle domande di protezione internazionale in Canada, istituito nel 1989 e considerato tra le agenzie di riferimento a livello internazionale per la qualità della propria attività e delle Country of Origin Information pubblicate.

4. C. Rousseau, F. Crepeau, P. Foxen, F. Houle, *The Complexity of Determining Refugeehood: A multidisciplinary Analysis of the Decision-making Process of the Canadian Immigration and Refugee Board*, in *Journal of Refugee Studies*, vol. 15, n. 1, 2002, p. 43.

5. Cass., 21.11.2011, n. 24544.

6. Tale consapevolezza non legittima alcuna flessione verso minori standard qualitativi, ma sottolinea l'ambizione del compito assegnato all'esaminatore.

7. Il Tribunale amministrativo francese – attualmente denominato *Cour nationale du droit d'asile* (Cnda) – competente a riesaminare le decisioni dell'*Office français de protection des réfugiés et apatrides* (Ofpra), organismo creato nel 1952 per la valutazione delle domande di protezione internazionale e di apolidia in Francia.

8. J. Valluy, *Rejet des exilés. Le grand retournement du droit de l'asile*, Vulaines sur Seine, Editions du Croquant, 2009, p. 85.

Alla responsabilità del giudizio si aggiungono la necessità di una disponibilità empatica nei confronti del richiedente, l'esposizione indiretta al trauma (cd. *vicarious traumatization*), l'impegno all'ascolto prolungato e l'appesantimento dovuto alla traduzione (con il concomitante pericolo di corruzione delle informazioni).

Non è un caso se secondo la letteratura internazionale gli esaminatori in materia di asilo sono – insieme a medici, infermieri, psicologi, badanti, operatori sociali e umanitari – tra le categorie a maggiore rischio di *burn out*<sup>9</sup>.

François Crépeau, *special rapporteur* delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti, denuncia come la costante esposizione a racconti traumatici possa causare nell'esaminatore «lo sviluppo dei tipici sintomi del disturbo da stress *post*-traumatico [...] impulsi sadici e voyeuristici [...] e reazioni difensive che spingono alla banalizzazione dell'orrore, al cinismo e all'assenza di empatia»<sup>10</sup>.

### 3. Dalla fiducia al sospetto

Nella Francia di 10 anni fa, Fassin e D'Halluin notavano che «Verso la metà degli anni 70, 19 richiedenti asilo su 20 ottenevano la protezione; 20 anni dopo il rapporto è piombato a 3 su 20. Dalla metà degli anni 90 la quota è rimasta pressoché stabile. Nel 2001 il 18% delle decisioni della Ofpra e della CRR è stato positivo. Un quarto di secolo fa l'asilo era una questione di fiducia, poiché si riteneva che il richiedente dicesse la verità. Oggi l'asilo gravita in un clima di sospetto, che alimenta l'immagine del richiedente come di chi cerca di approfittare dell'ospitalità del Paese di arrivo»<sup>11</sup>.

La trasformazione del diritto di asilo da nobile istituto fiduciario a meno nobile virus dell'ordine nazionale delle cose<sup>12</sup> è dinamica comune a molti Paesi europei.

---

9. Hungarian Helsinki Committee, *Credibility assessment in asylum procedures – A multidisciplinary training manual*, volumi 1 (2013), <http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Credibility-Assessment-in-Asylum-Procedures-CREDO-manual.pdf>, e 2 (2015), <http://helsinki.hu/wp-content/uploads/CREDO-training-manual-2nd-volume-online-final.pdf>. Esempio in tale senso il caso della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, i cui membri hanno svolto per anni turni di lavoro estenuanti (10-12 ore al giorno) in locali del tutto inadeguati, privi di luce naturale, non isolati acusticamente e in assenza di una sala di attesa.

10. C. Rousseau, F. Crepeau, P. Foxen, F. Houle, *op.cit.*, p. 49; si veda anche F. Crépeau, *Droit d'asile: de l'hospitalité aux contrôles migratoires*, Bruxelles, Bruylant, 1995.

11. D. Fassin, E. D'Halluin, *The Truth from the Body: Medical Certificates as Ultimate Evidence for Asylum Seekers*, in *American Anthropologist*, New Series, vol. 107, n. 4, 2005, p. 600.

12. J. Blommaert, *Language, Asylum, and the National Order*, in *Current Anthropology*, vol. 50, n. 4, 2009, pp. 415-441; L. Malkki, *Refugees and exile: from "refugee studies" to the national order of things*, in *Annual Review of Anthropology*, vol. 24, 1995, pp. 495-523; F. Rescigno, *Il diritto di asilo*, Carocci, 2015; P. Morozzo della Rocca, *Le procedure di protezione internazionale*, in *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, a cura di P. Morozzo della Rocca, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015.

Dopo un primo periodo (1990-2013) in cui le richieste di protezione non hanno mai raggiunto le 40mila unità all'anno, i numeri dell'asilo in Italia – come peraltro nell'intera Unione europea<sup>13</sup> – segnano un deciso cambio di passo nell'ultimo triennio (63mila domande nel 2014, 83 mila nel 2015, 123mila nel 2016)<sup>14</sup>, specialmente in seguito alla chiusura delle frontiere terrestri e all'identificazione a tappeto (anche coattiva) dei migranti imposta dall'Agenda europea sull'immigrazione<sup>15</sup>.

Se la tardiva reazione istituzionale ha provocato ricadute destabilizzanti sulle condizioni di vita dei richiedenti e sulla convivenza con i residenti<sup>16</sup>, anche l'organizzazione amministrativa ha riacquisito l'emergenza, moltiplicando il numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale deputate a valutare in prima istanza le domande di asilo (attualmente operano ben 48 tra sedi territoriali e sezioni, gran parte delle quali istituite nel corso degli ultimi 2 anni)<sup>17</sup>.

Ciononostante i tempi di definizione delle richieste continuano ad oscillare tra gli 8-12 mesi, e a febbraio del 2016 le domande pendenti risultavano circa 70mila, corrispondenti al numero di procedure definite nell'intero 2015<sup>18</sup>.

La corsa all'adeguamento delle Commissioni sconta inevitabili impasse: in merito alla selezione dei nuovi membri<sup>19</sup> si registrano evidenti «criticità in merito ai meccanismi di designazione, a volte operata superficialmente da alcuni enti locali e successivamente ritirata, di soggetti inadeguati a tale ruolo in quanto non in possesso dei necessari requisiti

---

13. Sul punto si veda U. Stege, *La normativa europea sul diritto d'asilo: storia, sfide e prospettive in questi ultimi 100 anni*, in *Il diritto d'asilo. Report 2017*, a cura di Fondazione Migrantes, Todi, Tau editrice, 2017, pp. 21-41.

14. Ministero dell'interno, *I numeri dell'asilo*, <http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-numeri-dellasil>.

15. European Commission, *A European Agenda on Migration*, Brussels, 13.5.2015, [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf).

16. Nel 2011, quando sbarcarono in Italia oltre 37mila persone, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) contava appena 3mila posti. Al 30 dicembre 2016 lo SPRAR accoglieva 23mila persone, mentre 136mila erano i richiedenti nelle strutture temporanee (o CAS, Centri di accoglienza straordinaria) ([http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto\\_statistico\\_giornaliero\\_30\\_dicembre\\_0.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_30_dicembre_0.pdf)).

17. Distribuzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento delle protezioni internazionali delle relative sezioni, data decreto costitutivo e competenza territoriale, [http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/commissioni\\_e\\_sezioni\\_decreto\\_costitutivo\\_situazione\\_aggiornata\\_al\\_3.10.2016.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/commissioni_e_sezioni_decreto_costitutivo_situazione_aggiornata_al_3.10.2016.pdf).

18. Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul Sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate, 3.5.2016, <http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/006/INTERO.pdf>.

19. Attualmente le Commissioni sono composte da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, un funzionario della polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e un rappresentante designato dall'UNHCR (art. 4, co. 3, d.lgs. 28.1.2008, n. 25).

(ad es. addetto al verde pubblico) o incompatibili in quanto in palese conflitto di interesse (gestori dei Centri di accoglienza, avvocati che si occupano di immigrazione, ecc.)»<sup>20</sup>.

Ma è la dittatura del tempo la vera e pesantissima ipoteca sulla qualità delle procedure: con le circolari<sup>21</sup> diramate tra giugno ed ottobre del 2015 – allo scopo di aumentare la produttività delle Commissioni – il Ministero dell'interno richiede ad ogni commissario lo svolgimento minimo di 4 interviste al giorno (i.e. almeno 16 audizioni quotidiane per ogni collegio) e la definizione di altrettante richieste<sup>22</sup>.

Se nei Paesi di più consolidata tradizione di asilo – Canada, Australia, Germania, Francia – il singolo esaminatore è chiamato a decidere una media di 20/30 domande al mese<sup>23</sup>, nello stesso periodo un collega italiano dovrebbe evadere 80 pratiche.

#### 4. Il certificato medico, moderno feticcio

A risentire dell'alone di sospetto che ha rapidamente avvolto il diritto di asilo è in primo luogo la credibilità dei richiedenti, e l'esempio italiano fornisce un caso di estremo interesse.

Sebbene parte dell'opinione pubblica e delle grancasse mediatiche evochi la «truffa dei rifugiati»<sup>24</sup> o il «gigantesco bluff»<sup>25</sup> dell'asilo, l'analisi statistica evidenzia l'opposto.

Tra il 1990 e il 2015 le autorità amministrative italiane hanno valutato complessivamente 300mila domande di asilo<sup>26</sup>. Di queste più della metà (152mila) sono state accolte in prima istanza, attraverso il riconoscimento di una delle forme di protezione (internazionale o umanitaria), mentre i rigetti sono stati 113mila<sup>27</sup>.

In coincidenza del sensibile aumento di domande – il “triennio caldo” 2014-2016 – il trend è parzialmente mutato: in media 8 richieste di protezione internazionale su 10 sono

---

20. Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul Sistema di accoglienza, cit.

21. Il governo dell'immigrazione, e in particolare dell'asilo, attraverso circolari ministeriali, molte delle quali nemmeno rese pubbliche, rappresenta uno degli indici storici della patologia italiana.

22. Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, circ. prot. 7284 del 19.6.2015, Commissioni territoriali e durata tempi procedura, in questa Rivista, n. 2.2015, pp. 243-244; Ministero dell'interno, Piano accoglienza 2016, Tavolo di coordinamento nazionale, p. 34, [www.vita.it/attachment/d601c9b0-b314-46ba-b708-d4341546c2d9/](http://www.vita.it/attachment/d601c9b0-b314-46ba-b708-d4341546c2d9/).

23. C. Rousseau, F. Crepeau, P. Foxen, F. Houle, *op. cit.*, p. 49; J. Valluy, *op. cit.*, pp. 80-91.

24. Fausto Biloslavo, La truffa dei rifugiati, uno su due è falso, il Giornale, 1.11.2014, <http://www.ilgiornale.it/news/politica/truffa-dei-rifugiati-su-due-falso-1064229.html>.

25. S. Liberti, Bisogna andare oltre l'asilo per superare l'emergenza dei migranti, Internazionale, 27.9.2016, <http://www.internazionale.it/opinione/stefano-liberti/2016/09/27/italia-migranti-sistema-accoglienza>.

26. I numeri dell'asilo – quaderno statistico, Ministero dell'interno, [http://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/quaderno\\_statistico\\_per\\_gli\\_anni\\_1990-2015.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/quaderno_statistico_per_gli_anni_1990-2015.pdf).

27. Le residue 33mila domande si sono concluse con una dichiarazione di irreperibilità, rinuncia o trasferimento ai sensi del reg. 604/2013/UE del 26.6.2013 (cd. Dublino).

state respinte<sup>28</sup>, e solo un anomalo ricorso alla protezione umanitaria – istituto previsto da numerosi Stati membri, ma da questi pressoché inutilizzato – avvicina il dato nazionale complessivo (40%) alla media europea (che oscilla intorno al 50%)<sup>29</sup>.

Se una quota di responsabilità è certamente attribuibile al giro di vite pseudo-efficientista imposto dalle circolari ministeriali del 2015 – perché la riduzione del tempo dell’ascolto gioca ordinariamente contro il richiedente<sup>30</sup> – il cuore del problema risiede in quello che Sorgoni definisce lo «svuotamento progressivo della centralità della narrazione come “pilastro della prova”»<sup>31</sup>.

La parola del richiedente scivola dunque ai margini della scena, lasciando il palco ad attori ritenuti affidabili, primo fra tutti il corpo delle vittime.

All’inizio degli anni 2000, ancora in Francia, l’irruzione del certificato medico nelle procedure di asilo ha stimolato un dibattito più che attuale per l’esperienza italiana.

«Prendendo il posto della parola delle vittime, il certificato tende a sostituirla il diritto» (Comede 2001:3). Per quanto i certificati medici non siano richiesti per ottenere lo *status* di rifugiato, il valore riconosciuto ai segni fisici sminuisce il principio del “fondato timore di essere perseguitato”, che, per definizione, non ha una traduzione fisica»<sup>32</sup>.

La ricerca di uno strumento neutro, tecnico, di *affermazione burocratica della verità*, annuncia il pericolo di degradare i richiedenti a pure vittime, meritevoli di carità invece che di diritti<sup>33</sup>, scatenando sentimenti di frustrazione e strumentalizzazione tra gli operatori sanitari ed alterando il rapporto medico-paziente.

Ciononostante, di fronte alle aspettative istituzionali di prove tangibili e al contestuale scetticismo verso la capacità persuasiva del richiedente, «la testimonianza scritta

---

28. Sebbene ciò non equivalga ad affermare che 8 richiedenti su 10 *non sono stati creduti*, l’orientamento è inequivocabile.

29. Eurostat, *Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: 2014*, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-N.pdf/b7786ec9-1ad6-4720-8a1d-430fcfc55018>, Eurostat, *EU Member States granted protection to more than 330 000 asylum seekers in 2015*, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5>, Eurostat, *First instance decisions by outcome and recognition rates, 3<sup>rd</sup> quarter 2016*, [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:First\\_instance\\_decisions\\_by\\_outcome\\_and\\_recognition\\_rates\\_3rd\\_quarter\\_2016.png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates_3rd_quarter_2016.png).

30. M. Veglio, *Vite a rendere*, in *Il diritto d’asilo. Report 2017*, a cura di Fondazione Migrantes, Todi, Tau editrice, 2017, pp. 109-143.

31. B. Sorgoni, *Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni*, in *Antropologia*, 2013 – XIII, 15, p. 139.

32. D. Fassin, E. D’Halluin, *op. cit.*, p. 602.

33. L. Malkki, *Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization*, in *Cultural Anthropology*, vol. 11, n. 3, 1996, pp. 377-404.

rappresenta la più alta forma di veri-dizione»<sup>34</sup>, dotata di valenza non più integrativa, ma *sostitutiva* della credibilità<sup>35</sup>.

E anche se «nessuno può valutare una ferita interiore [...] dalle dimensioni di quella esteriore»<sup>36</sup>, la svalutazione della narrazione è ulteriormente deleteria quando le tracce fisiche delle persecuzioni – come nel caso della violenza sessuale – sono destinate al rapido oblio o quando le ferite invisibili, quelle esperienze di prossimità alla morte e de-umanizzazione (nel Sahara, in Libia, nel Mediterraneo), non si traducono in una diagnosi clinica o in una patologia codificata, scivolando nell'indifferenza.

## 5. Trasparenza e apparenze

L'ascolto del richiedente rappresenta lo strumento principe per la valutazione della credibilità, filtro inesorabile di ogni decisione in materia di protezione internazionale.

Le norme che disciplinano l'audizione prevedono un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale»<sup>37</sup>, articolato sulle «circostanze personali del richiedente»<sup>38</sup>, sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione»<sup>39</sup>.

Nel caso – tutt'altro che raro – in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, è previsto il ricorso ad una serie di indici integrativi, recepiti dalla giurisprudenza comunitaria, che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo<sup>40</sup> per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

---

34. D. Fassin, E. D'Halluin, *op. cit.*, p. 606.

35. Nella medesima prospettiva appare estremamente significativa la prassi di alcuni giudici di chiedere ai richiedenti dichiaratisi gay o bisessuali di «prendere contatto con una locale associazione che si occupa dei diritti delle persone omosessuali [...] che riferiscano sui contatti, e sulla frequenza degli stessi, presi con essa dal richiedente, sulla sua partecipazione alle iniziative sociali ed eventi pubblici dell'associazione e, in generale, forniscano, ogni elemento utile per la valutazione della personalità dell'interessato».

36. S. Rushdie, *I versi satanici*, Milano, Mondadori, 1988, p. 431.

37. Artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r. 12.1.2015, n. 21.

38. Art. 3, co. 3, d.lgs. 19.11.2007, 251.

39. *Ibidem*.

40. Il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «*sinceri sforzi*» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011), il cui significato è sensibilmente diverso.



d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla<sup>41</sup>;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale»<sup>42</sup>.

Il giudizio di credibilità si snoda dunque attraverso una fase “interna” (logicità e assenza di contraddizioni nel racconto) ed una “esterna”, vale a dire la verifica della coerenza della narrazione con le informazioni «precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo»<sup>43</sup>, le cd. Country of Origin Information (COI)<sup>44</sup>.

Le previsioni normative e la giurisprudenza delineano quindi un inedito sistema imperniato sulla collaborazione tra richiedente ed esaminatore<sup>45</sup> – sui quali «l'accertamento e la valutazione di tutti i fatti rilevanti faranno carico congiuntamente»<sup>46</sup> – che enfatizza il potere-dovere di cooperazione istruttoria del giudice, il quale «acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente»<sup>47</sup>.

Ecco quindi la trasformazione del giudice da arbitro spettatore a protagonista singolarmente attivo, attraverso «un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere

---

41. A corollario di tale previsione va ricordato che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente» (art. 8, co. 3, d.lgs. 28.1.2008, n. 25).

42. Art. 3, co. 5, d.lgs. 19.11.2007, n. 251, di attuazione della dir. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

43. Art. 8, co. 3, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, di attuazione della dir. 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato. Similmente l'art. 6, co. 6, d.p.r. 12.1.2015, n. 21, prevede che «La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione è corredata da motivazione di fatto e di diritto, dà conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza».

44. Per un accesso agevolato al multiforme universo delle COI si rinvia a Refworld.org, database dell'UNHCR, ad Ecoi.net, sito gestito dal dipartimento ACCORD della Croce rossa austriaca, e all'EASO COI portal. Per le tecniche di analisi delle COI si segnalano UNHCR, *La ricerca di informazioni sui paesi di origine dei rifugiati*, 18.4.2016 (<https://www.unher.it/wp-content/uploads/2015/12/Scheda-COI.pdf>), EASO, *Tools and Tips for Online COI Research*, giugno 2014, (<http://www.refworld.org/docid/53f478884.html>) e ACCORD, *Researching Country of Origin Information - Training Manual, 2013* (<http://www.coi-training.net/handbook/Researching-Country-of-Origin-Information-2013-edition-ACCORD-COI-Training-manual.pdf>).

45. Come giustamente osservato da alcuni autori (Savio), secondo canoni più vicini ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

46. Cass. SU, 17.11.2008, n. 27310.

47. Art. 27, co. 1 *bis*, d.lgs. 28.1.2008, n. 25. Sul potere-dovere di indagine in capo all'esaminatore (Commissione e autorità giudiziaria), si veda Cass., 24.9.2012, n. 16221.

probatorio»<sup>48</sup>, suddiviso tra parte ed esaminatore secondo criteri peculiari rispetto al tradizionale principio dispositivo<sup>49</sup>.

Da ultimo, qualora le informazioni sul Paese di origine reperite dal giudice contrastino con le dichiarazioni del richiedente, si dovrà «dare conto delle fonti e della loro datazione»<sup>50</sup>, ad ulteriore conferma della centralità delle COI.

Alla prova dei fatti, gli indici normativi rivelano un registro programmatico scarsamente incisivo, frequente causa di sentimenti di inadeguatezza e disagio nei decisori.

Quando si stabilisce che un richiedente è ritenuto credibile se «ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda» e se «dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile», la discrezionalità dell'esaminatore viene elevata a criterio ermeneutico, si *fa legge*, con l'incombente presagio di arbitri e discriminazioni.

Da giudice, Valluy osserva che la decisione sulla credibilità si fonda spesso sulle *apparenze*, filtrate attraverso l'immagine del rifugiato progressivamente formata nell'esaminatore secondo criteri soggettivi: «La verità di una narrazione autobiografica si afferma più facilmente quando il narratore appare sincero. Il contenuto delle dichiarazioni è meno rilevante della valutazione della persona [...] Il giudizio sulla sincerità è peraltro perfettamente compatibile con la situazione di ignoranza. Non c'è alcun bisogno di un'analisi approfondita per utilizzare questa tecnica, che pone attenzione sul comportamento dell'individuo, la sua comunicazione non verbale, l'aspetto fisico, la rapidità delle risposte, la coerenza delle sue parole»<sup>51</sup>.

## 6. Le regole dell'ascolto

Sviluppando l'esperienza di numerosi protocolli di intervista<sup>52</sup>, l'EASO (European Asylum Support Office)<sup>53</sup> – come già prima l'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)<sup>54</sup> – ha elaborato un modello di ascolto del richiedente

---

48. Cass., SU, 17.11.2008, n. 27310.

49. Art. 115, c.p.c.

50. Cass., 19.2.2015, n. 3347.

51. J. Valluy, *op. cit.*, pp. 119-120.

52. In questa materia si è assistito all'abbandono di un modello prettamente investigativo, o “di polizia”, in favore di un approccio multidisciplinare, con il ricorso a competenze di natura psicologica e sociologica (PEACE, KREATIV, TIM, SUE, DCM), UNHCR, *Credibility Assessment in Asylum Procedures, Expert Roundtable*, Budapest, Hungary, 14/15.1.2015, <http://www.refworld.org/pdfid/554c9aba4.pdf>.

53. EASO, *La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale*, dicembre 2014, <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

54. UNHCR, *Intervistare i richiedenti asilo*, <http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/intervistare-i-richiedenti-asilo-1-2.pdf>.

articolato in diverse fasi: preparazione del colloquio, apertura, sviluppo, approfondimento del merito della domanda e conclusione<sup>55</sup>.

Le raccomandazioni suggeriscono lo studio anticipato del caso, la costruzione di un ambiente accomodante e collaborativo, un atteggiamento neutrale e professionale, l'adeguata informazione dello straniero.

La regola per la raccolta delle informazioni richiede l'alternanza tra spazi di racconto libero e la successiva fase di verifica, attraverso il ricorso a domande semplici, tendenzialmente aperte e non suggestive, con una spiccata enfasi sul confronto e il chiarimento.

Prima della chiusura è prevista l'opportunità per il richiedente di porre domande e verificare insieme all'interprete correttezza e completezza della verbalizzazione.

Perfeziona il panorama una disciplina di dettaglio relativa alla disposizione dei partecipanti nell'aula (esaminatore e richiedente seduti *vis-a-vis*, su sedie della stessa altezza, con l'interprete seduto al lato del tavolo, equidistante dagli interlocutori<sup>56</sup>), alle modalità del dialogo (ascolto attivo, tono e gestualità adeguate, riformulazione dei concetti attraverso il medesimo linguaggio del richiedente, astensione dagli interventi nel corso del racconto libero), al ruolo dell'interprete (sintonia e sincronia con il richiedente, utilizzo di appunti) e dell'esaminatore (capacità di ascolto, astensione da commenti, divieto di interruzione dell'interprete, consapevolezza di pregiudizi e aspettative).

## 7. Il manico del coltello

Il primo stigma della relazione fra esaminatore e richiedente è l'asimmetria dei ruoli.

Sul tavolo dell'intervista si affaccia chi – portatore per definizione di una paura ed istituzionalmente obbligato a manifestarla – deve confessare una propria debolezza e chi esercita una funzione pubblica, fonte di riconoscimento professionale, economico e sociale.

La condizione di *minorità* del richiedente è spesso accentuata da privazioni materiali e culturali, analfabetismo, disorientamento e precedenti esperienze de-umanizzanti (violenza subita nel Paese di origine, durante il viaggio, nel Paese di accoglienza).

In un tale contesto l'esaminatore penetra l'identità del richiedente – ulteriormente minacciata dalla necessità di soddisfare categorie normative aliene – fino alla radice del timore, per testarne la consistenza.

---

55. Il protocollo di riferimento adottato dall'EASO è il *Dialogical Communication Method* (DCM), sviluppato dalle ricercatrici norvegesi Gamst e Langballe per l'ascolto di minori e soggetti vulnerabili in ambito giudiziario.

56. Secondo il manuale elaborato dall'UNHCR, l'interprete dovrebbe sedere «accanto all'intervistatore, permettendo a quest'ultimo di comunicare faccia a faccia col richiedente» (p. 5).

Emerge così la necessità di contenere e, se possibile, ridurre le distanze in senso verticale – il rapporto gerarchico tra chi emette il verdetto e chi lo subisce – e orizzontale (la lontananza tra le parti), attraverso la costruzione di una sottile trama di fiducia e la condivisione del fine istituzionale, vale a dire la raccolta di informazioni attendibili.

È quindi l'atteggiamento incoraggiante ed empatico a dovere guidare l'esaminatore nel dialogo con il richiedente, disinnescando il pericolo della prevaricazione nascosto in ogni commento, gesto o allusione.

«D: Mi spieghi come sono andate le cose.

R: Mi hanno arrestato quando mi portavano al carcere e sulla strada c'erano i talebani che hanno sparato contro la polizia e sono morte due persone prigioniere accusate come noi e siamo scappati. Quelle persone che sono morte mi avevano portato il veleno e chiesto di metterlo nel cibo dei militari.

D: *Il suo racconto è confuso*. Ricominciamo dall'inizio. Lei fa il cuoco in un campo militare e la pagano pure bene. Cominciamo da lì. Cosa succede ad un certo punto?

R: Mi hanno accusato di mescolare il veleno al cibo dei militari [...]

D: I carcerieri quanti erano?

R: Cinque.

D: *Non è per niente chiaro*. Mi dica quante persone viaggiavano con lei come carcerati da trasferire»<sup>57</sup>.

Oltre ad escludere arbitrariamente criticità nella traduzione o nella verbalizzazione, i ripetuti commenti sgretolano progressivamente la *possibilità* della fiducia, lanciando un perentorio messaggio di disapprovazione che – se adeguatamente tradotto al richiedente – ne può minare irrimediabilmente le aspettative di comprensione.

Peraltro, come si deduce dalla trascrizione della prima risposta, è la scelta di non utilizzare la punteggiatura (facoltà che ricade della sfera di totale dominio dell'esaminatore) a devastare la voce del richiedente, costretta a galleggiare in un mare di concitazione e ambiguità.

La restituzione della medesima frase – letteralmente *la stessa sequenza di vocaboli* – ad una punteggiatura di base rivela l'origine dell'apparente confusione.

---

57. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione del 21.9.2015. Tutti gli estratti delle audizioni, delle udienze e delle pronunce sono riportati senza alterazioni, mentre i corsivi sono aggiunti.

«Mi hanno arrestato. Quando mi portavano al carcere, sulla strada c'erano i talebani. Hanno sparato contro la polizia e sono morte due persone prigioniere, accusate come noi. Siamo scappati».

Il processo di verbalizzazione rappresenta il rivelatore ultimo del rapporto di potere che connota il colloquio.

La trascrizione dell'audizione conclude un percorso tortuoso e altamente corruttivo: formulazione della domanda, traduzione di quanto compreso dall'interprete, risposta alla domanda come tradotta, traduzione di quest'ultima e trascrizione di quanto decodificato dall'intervistatore.

Ogni passaggio moltiplica il pericolo di inquinamenti e incomprensioni che spesso sfuggono al controllo del richiedente, la cui parola viene affidata al vocabolario di esperienze dell'interprete e alla sensibilità della tastiera dell'esaminatore.

Il risultato «di questa traiettoria testuale è una mera “possibilità” di giustizia»<sup>58</sup>.

«R: Gli Asma Boys ci hanno arrestati, io ho trascorso quasi 11 mesi in prigione, ci facevano fare dei lavori fuori [...] Avevo dei soldi che i carcerieri ci avevano dato per i lavori.

D: *Secondo lei gli Asma Boys le davano soldi per il lavoro a voi sequestrati?*

R: Alcuni erano buoni.

[...]

R: Mi hanno picchiato e ho perso conoscenza, mi sono risvegliato in ospedale portato da mio fratello minore, mia moglie era davanti a me, mio fratello aveva avuto informazione dalla gente che aveva visto e che mi picchiavano.

D: Che ospedale era? *Nome e indirizzo dell'ospedale.*

[...]

D: Cosa pensa che accadrebbe in caso di rientro nel suo Paese di origine?

R: La mia vita non è al sicuro, perché questa persona mi ucciderebbe.

D: *Mi spieghi: il business del legno già lo ha preso, perché dovrebbe ucciderla? Lei parla yoruba.*

R: *Se mi incrociasse.*

D: Come si vede ora in Italia? Potrebbe lavorare?

R: Io ora non cerco di lavorare, voglio che il governo italiano mi difenda»<sup>59</sup>.

---

58. B. Sorgoni, *Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni*, cit., p. 147.

59. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione (data non disponibile).

Insieme ad una serie di esternazioni anti-collaborative – l'espressione di sentimenti di incredulità, la brusca sterzata verso un registro inquisitorio – il presumibile refuso nella penultima risposta amputa il verbale dell'affermazione più importante dell'intero colloquio, relativa ai pericoli in caso di rimpatrio, ricordando inoltre la limitata efficacia della riletture del verbale al richiedente ad opera dello stesso interprete.

Ulteriore manifestazione del carattere impositivo di molte interviste è la volontà di costringere narrazioni caotiche e stravaganti su binari predeterminati, ricorrendo ad un unico modello di audizione ed a sequenze rigide di domande.

Il risultato è il frequente snaturamento del racconto, che rafforza la tesi secondo cui le vicende ritenute più persuasive sono quelle che rispondono ad una «trama narrativa “prototipica”»<sup>60</sup>, che meglio aderiscono alla struttura del verbale, favorendo fatalmente chi dispone di maggiori strumenti ed è in grado di appagare le aspettative dell'esaminatore.

Altra leva di comando risiede nel potere dell'esaminatore di selezionare le informazioni rilevanti, tralasciando come *rumore di fondo* – secondo l'efficace espressione di Sorgoni – quei dati «che non combaciano con modelli assunti come universali da chi giudica [...] destinati infine ad essere scartati e perduti»<sup>61</sup>.

L'antidoto – la capacità di mettersi in discussione di chi conduce l'audizione – illumina il seguente estratto, ennesima *caduta di pertinenza*<sup>62</sup> affrontata questa volta in termini esemplari.

«D: Questa vostra relazione è durata molto?»

R: Da quando mi sono innamorato veramente, da quel punto mio padre ha scoperto che sono omosessuale.

D: *Mi scusi mi sono espressa male forse*. Volevo capire quanto è durata questa relazione.

R: Non è durata molto»<sup>63</sup>.

A fronte di una risposta apparentemente inconferente e confusa – o quantomeno non adeguata alle aspettative – l'esaminatore avanza il dubbio del proprio errore (e potenzialmente del traduttore)<sup>64</sup>, riformula la domanda e ottiene una risposta coerente<sup>65</sup>.

---

60. B. Sorgoni, *Storie dati e prove. Il ruolo della credibilità nelle narrazioni di richiesta di asilo*, in *Parolechiave*, n. 46, 2011, p. 126.

61. *Ivi*, p. 128.

62. R. Beneduce, incontro di supervisione della HRMLC *Refugee Law Clinic* del 20 maggio 2016.

63. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, verbale di audizione dell'1.12.2015.

La qualità dell'audizione è confermata nel successivo passaggio, relativo alla condizione dei gay in Mali.

«D: L'essere omosessuale le ha creato qualche difficoltà nella sua vita in Mali?

R: No, nessun problema.

D: *Le rifaccio la domande che le avevo fatto prima e che forse non aveva compreso. Come sono trattati gli omosessuali in Mali?*

R: I nostri genitori e il capovillaggio non vogliono che ci sia un omosessuale nel villaggio e se ti scoprono ti uccidono».

L'affermazione contraddittoria – nel corso del colloquio il richiedente aveva già manifestato il timore di rientrare nel Paese in ragione delle vessazioni a cui sono esposti i gay – non turba l'esaminatore che, astenendosi da qualunque commento, ripropone l'interrogativo in termini più semplici, raggiungendo anche in questo caso un'informazione articolata ed interessante, che offre numerosi spunti di approfondimento.

Altrettanto opportunamente il dialogo termina con la richiesta di verifica del verbale e la possibilità di aggiungere ulteriori dettagli.

«D: Ha riletto tutto il verbale? È tutto corretto? *Vuole effettuare qualche correzione o aggiungere qualcosa?*

R: Non devo aggiungere nulla, è tutto corretto».

Il caso rappresenta una paradigmatica applicazione del principio del confronto, regola fondamentale quanto negletta nel giudizio di credibilità.

Ricevuta un'informazione ritenuta dissonante, l'esaminatore è tenuto a sottoporre il profilo controverso al richiedente – «L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente»<sup>66</sup> – offrendo la possibilità del chiarimento: «Fare il confronto è un'abilità complessa che richiede tatto, pazienza e la capacità di convincere il richiedente ad esaminare con obbiettività la sua testimonianza e chiarire i punti non chiari e contraddittori», avendo

---

64. «Una tecnica che si potrebbe usare è di attribuirsi la responsabilità dicendo per esempio: “Mi spiace. È possibile che non abbia compreso, possiamo controllare assieme la parte della tua storia, in quanto non voglio commettere alcun errore”. In questo modo si può evitare al richiedente di sentirsi nervoso o in difficoltà», UNHCR, *Intervistare i richiedenti asilo*, cit., p. 11.

65. «Un altro metodo consiste nel cercare di riformulare la domanda. Si dovrebbe evidenziare che a causa delle differenze culturali, della traduzione, o per mancanza d'attenzione, il richiedente può aver frainteso cosa è stato chiesto. In questo modo, le domande se riformulate o poste in altra maniera possono essere comprese più facilmente», *ibidem*.

66. Art. 3, co. 1, d.lgs. 19.11.2007, 251.

cura di «Evitare ad ogni costo di adottare un atteggiamento critico o di giudizio, in quanto ciò distruggerà l'atmosfera di fiducia che si è così pazientemente cercato di costruire»<sup>67</sup>.

Lo scopo dell'ascolto non è infatti la ricerca delle contraddizioni, ma *la raccolta accurata e qualitativa delle informazioni*, nel corso della quale dissonanze o incongruenze vanno presentate al richiedente, che «deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni»<sup>68</sup>.

Per tutelare il medesimo interesse, oltre ai canoni di collaborazione, trasparenza ed equità che informano la materia, il richiedente deve avere accesso «alle stesse informazioni della persona responsabile della decisione. Il motivo sta nel fatto che in questo modo il richiedente è in grado di opporvisi se ne ha bisogno ed è pronto a replicare a qualsiasi informazione che tenda a mettere in dubbio la credibilità della sua domanda. Eventuali informazioni sul Paese d'origine che potrebbero far pesare il piatto della bilancia del responsabile della decisione più verso una dichiarazione di credibilità negativa devono essergli presentate per offrirgli una possibilità di replica»<sup>69</sup>.

Il mancato confronto – onere, come detto, previsto in termini di obbligatorietà, non di opportunità – produce effetti deleteri.

Nel motivare il diniego di una richiesta di protezione internazionale avanzata da un cittadino maliano, una Commissione territoriale afferma che «*il racconto [...] non è parso credibile, ad iniziare dal fatto che lo stesso, sebbene affermi di aver vissuto per oltre 14 anni a Divo, in Costa d'Avorio, non parli la lingua "Jula"*»<sup>70</sup>.

Nel corso dell'audizione, alla domanda «*Quali lingue o dialetti parla/conosce?*», il richiedente rispondeva: «*Oltre al bambara parlo il francese*».

Da tale affermazione l'esaminatore deduce che il richiedente non parli la lingua dioula, benché la domanda diretta (il confronto) non venga mai formulata.

Oltre ad appartenere allo stesso ceppo linguistico mandinga<sup>71</sup>, bambara e dioula sono lingue mutualmente intelligibili e la seconda si è imposta quale lingua franca per gli scambi commerciali nella regione dell'Africa occidentale<sup>72</sup>.

---

67. UNHCR, *Intervistare i richiedenti asilo*, cit., p. 11.

68. Art. 16, dir. 2013/32/UE del 26.6.2013. La norma non ha trovato adeguato recepimento nell'ordinamento nazionale, che si limita a garantire «la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda» e la «facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione» (artt. 13 e 14, d.lgs. 28.1.2008, n. 25).

69. EASO, *op.cit.*, p. 14.

70. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, provvedimento del 28.8.2014.

71. Le cui declinazioni sono il mandinka in Gambia, nella regione senegalese della Casamance e nel Nord della Guinea Bissau, il bambara e il malinké in Mali, il dioula in Costa d'Avorio e Burkina Faso e il maninka in Guinea.

72. In lingua bambara il termine *dioula* significa commerciante.



Come successivamente appurato in sede giudiziale, il ricorrente comprendeva e parlava tale lingua, ma per esaminare la circostanza – la cui verifica immediata avrebbe richiesto una minima attività istruttoria – erano necessari 8 mesi.

Il mancato confronto è patologia ancora più ricorrente in sede giudiziaria, presumibilmente per il contrasto con gli ordinari crismi processual-civiltistici che informano l'azione del giudice italiano.

Sebbene in alcuni casi il dialogo con il richiedente venga valorizzato, talvolta anche coinvolgendo l'avvocato – il quale, per la conoscenza del fascicolo e della persona, può orientare l'esame verso i profili di maggiore rilevanza o criticità<sup>73</sup> – molto frequentemente le apparenti contraddizioni vengono rilevate e silenziosamente *archivate*, per essere infine utilizzate a sostegno del giudizio di non credibilità della narrazione.

Nell'ordinanza di rigetto della protezione internazionale emessa nei confronti di un cittadino ivoriano, si legge che «*In udienza il ricorrente ha detto di essere nato e avere sempre vissuto ad Abidjan; quando ha esibito la carta di identità gli è stato fatto notare che invece dal documento risulta essere nato a Koumassi ed egli ha affermato che Koumassi sarebbe un quartiere di Abidjan (pare peraltro piuttosto improbabile che venga indicata come località di nascita un semplice quartiere); alla Commissione ha invece detto di essere nato a Koumassi*»<sup>74</sup>.

Il confronto, ossia la semplice richiesta di maggiori informazioni, avrebbe consentito al richiedente di spiegare (ed al decisore di apprendere) che Abidjan – seconda città francofona al mondo per estensione e terza per numero di abitanti – è divisa in 10 *communes urbaines* tra i quali Koumassi (impropriamente qualificato nella decisione come «*un semplice quartiere*»), ciascuno dotato di un sindaco e di un consiglio comunale, nonché di autonomia amministrativa e finanziaria, e che pertanto la circostanza affermata dal ricorrente era coerente.

Anche in questo caso la correzione richiedeva un tempo consistente (10 mesi)<sup>75</sup>.

Peraltro nello svolgimento del confronto l'esaminatore è tenuto all'osservanza delle medesime *regole di ingaggio*: presumere ad esempio che un richiedente di media scolarità sia in grado di padroneggiare concetti giuridici astratti rischia di vanificare l'iniziativa.

---

73. Tesi compiutamente esposta da Ratti in occasione dell'incontro con la HRMLC Refugee Law Clinic nel giugno del 2016.

74. Tribunale di Torino, 1.6.2012.

75. Con l'aumento del contenzioso e la mancanza di un piano organico di assegnazioni di personale giudiziario e magistrati, i tempi dei processi sono in continua dilatazione (con punte di insostenibilità, dai 25 mesi per la celebrazione della prima udienza in un ricorso iscritto presso il Tribunale di Venezia, ai 35 mesi di pendenza di un procedimento in attesa di esito presso il Tribunale di Palermo).

«D: Da quello che mi ha detto non emergono *elementi suscettibili di essere valutati secondo la Convenzione di Ginevra*, o no?»

R: sì, vorrei chiedere che sia valutata la richiesta umanitaria, tenuto conto di quanto le ho raccontato sulla mia famiglia»<sup>76</sup>.

Similmente la finalità istruttoria non può calpestare la dignità individuale, legittimando richieste invasive o umilianti, oltre che non decisive.

«D: Lei ritiene di essere omosessuale *perché ha avuto esperienze con maschi e non con donne?*

R: Prima ho cercato le donne ma non le ho trovate. Ho visto che era difficile e ho fatto sesso con i maschi.

D: *Se lei avesse incontrato donne disponibili avrebbe fatto sesso con loro?*

R: No, perché mi sono abituato ed è più tranquillo.

D: In che senso?

R: In un paese musulmano quando giri con una donna hai problemi e quando sei con un amico no.

D: *Queste sue affermazioni non mi convincono della sua omosessualità.*

R: Sono omosessuale e mio hanno fatto violenza e per quello che sono arrivato qui»<sup>77</sup>.

Le domande di protezione fondate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere rappresentano probabilmente il terreno più scivoloso su cui un esaminatore è chiamato a cimentarsi, esponendosi insieme all'interlocutore al pericolo di una camminata sui vetri a piedi nudi.

Lungo tale percorso chi intervista è tenuto ad «un approccio obbiettivo, in modo tale da non giungere a conclusioni basate su percezioni stereotipate, inaccurate o inappropriate in merito alle persone LGBTI. La presenza o l'assenza di determinati comportamenti, o di un aspetto conforme allo stereotipo, non devono costituire un elemento che permette di stabilire che il richiedente possiede, o non possiede, un determinato orientamento sessuale o una certa identità di genere. Non esistono caratteristiche o qualità universali che identifichino le persone LGBTI, così come non ve ne sono per le persone eterosessuali»<sup>78</sup>.

---

76. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara, provvedimento del 14.9.2016.

77. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione del 12.10.2015.

78. UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'art. 1A(2) della Convenzione del*

Per questioni di evidente tutela della dignità, inoltre, «Andrebbero evitate domande dettagliate riguardanti la vita sessuale del richiedente, non essendo questo un metodo efficace per determinare la fondatezza del timore di persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere espresso dal richiedente»<sup>79</sup>.

In questa prospettiva l'estratto precedente fornisce un esempio di crescenti *errores in procedendo*, che culmina in un'indebita quanto tombale anticipazione del giudizio.

Ancora più degradante è l'effetto combinato di pregiudizio e cinismo, ulteriore manifestazione di quel processo di *burn out* denunciato da Rousseau *et al.*<sup>80</sup>.

«D: Quando ha scoperto di avere un diverso orientamento sessuale?

R: all'età di 18, prima non me ne rendevo conto,

D: Mi spiega come è arrivato a questa *convinzione*?

R: Nella mia etnia fanno il matrimonio combinato e la famiglia sceglie la moglie per me. Io non ero d'accordo.

D: Io le avevo chiesto *il percorso interiore che l'ha portato alla convinzione di essere gay*

R: Con questa persona ho iniziato ad avere dei sentimenti.

D: C'è qualche aspetto che non si riferisca alla *sessualità genitale* che caratterizza il suo essere, che abbia caratterizzato il rapporto con il suo partner?»<sup>81</sup>.

Prima di sprofondare nella denigrazione, l'indagine si concentra sul «*percorso interiore*» di progressiva consapevolezza (allusivamente degradata a mera convinzione) della condizione del richiedente, chiara proiezione di matrice euro-centrica.

L'aspettativa – destinata in numerosissimi casi a rimanere delusa – si scontra con un dato storico e antropologico, il contesto di feroce repressione dell'universo omosessuale in molti Paesi di origine, che ne rende i protagonisti estranei al vocabolario politico-culturale occidentale.

Il difficile impegno ad allontanarsi dalle proprie convinzioni<sup>82</sup> è forse il compito più ambizioso per l'esaminatore, il cui fallimento può trascendere in atteggiamenti di aperta sfida.

---

1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 2012, pp. 23-24, [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee\\_guida\\_SOGI\\_ITA2012.final\\_.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_SOGI_ITA2012.final_.pdf).

79. *Ivi*, p. 27.

80. C. Rousseau, F. Crepeau, P. Foxen, F. Houle, *op. cit.*, p. 49.

81. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione del 19.5.2016.

82. J. Valluy, *op.cit.*

«D: Lei si definisce un obiettore di coscienza?

R: Sono contro le armi perché mi daranno un arma e mi costringeranno a sparare.

D: Quali sono le motivazioni per cui non vuole sparare?

R: Non voglio usare le armi perché sono contrario al sangue ed alla morte degli uomini.

D: *Non ritiene che sia un dovere di ogni cittadino difendere la patria?*

R: Lì c'è del fascismo, se non perché uno deve lasciare il proprio paese e fuggire.

D: *Una persona potrebbe impegnarsi politicamente e cercare di cambiare le cose?*

R: Non ci riconoscono dei diritti»<sup>83</sup>.

Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, «le persone cui spettano le decisioni in merito alla domanda di protezione non devono avere pregiudizi sul caso, né affrontare il loro compito con scetticismo o con un atteggiamento di chiusura. Inoltre dovrebbero essere consapevoli del fatto che i loro valori, i loro pregiudizi e le loro opinioni, così come il loro stato emotivo e fisico, possono compromettere l'oggettività della valutazione e dovrebbero pertanto fare il possibile per ridurre al minimo tali fattori»<sup>84</sup>.

Oltre ad intaccare il decoro istituzionale, le manifestazioni di scetticismo, cinismo o conflittualità minano l'essenza stessa della giurisdizione, vale a dire l'obiettività delle decisioni<sup>85</sup>.

Nel caso citato, il richiamo al dovere di difesa della patria formulato dall'esaminatore suona ulteriormente rovinoso se solo si considera che il richiedente è un cittadino turco-curdo, per il quale il concetto di *patria* riveste connotati – eufemisticamente – del tutto peculiari.

Peraltro, sebbene dissimulata dalla presenza di un punto di domanda, l'ultima affermazione dell'esaminatore tradisce l'evidente condanna delle scelte di vita del richiedente, con irrimediabile compromissione del rapporto di fiducia.

Oltre al tema del confronto e alla sfida ai pregiudizi, l'analisi della giurisprudenza rivela un duplice profilo di sofferenza nell'attività degli esaminatori giudiziari.

In primo luogo la maggioranza delle ordinanze dei Tribunali e delle sentenze delle Corti d'appello si caratterizza per una singolare sovrabbondanza di richiami legislativi,

---

83. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, verbale di audizione del 6.7.2015.

84. UNHCR, *Beyond proof credibility assessment in EU asylum system*, 2013, p. 12, <http://www.unhcr.org/51a8a0299.pdf>.

85. C. Rousseau, F. Crepeau, P. Foxen, F. Houle, *op. cit.*, p. 56.

attraverso estese citazioni letterali di norme e precedenti giurisprudenziali, a cui raramente si accompagna un'elaborazione giuridica<sup>86</sup>.

Il disagio del giudicante è accentuato dalla difficile interpretazione di un ruolo atipico, oltretutto nell'ordinaria assenza di contraddittorio tra le parti e sotto la pressione di numeri in espansione<sup>87</sup>.

Il fenomeno è alla base di una serie di pronunce *defensive*, difficilmente capaci di fare giurisprudenza, spesso limitate ad una superficiale e ripetitiva asserzione in merito alla non credibilità del richiedente<sup>88</sup>.

Il secondo indicatore riguarda la stabilità dei tassi di accoglimento delle domande, spia di un rigido *self restraint* giurisprudenziale.

Nelle parole di Valluy, «È piuttosto raro che si riconoscano più di 3, 4 o 5 protezioni per ogni giornata di udienza, pur se questa soglia, che corrisponde mediamente ad un tasso compreso tra il 15-20%, non è frutto di alcuna regola. La tendenza statistica, perfettamente conosciuta ed interiorizzata nei meccanismi decisionali, crea un evidente condizionamento: dopo il riconoscimento del quarto o del quinto *status* nella stessa sessione, diventa sempre più difficile – pur volendolo – accordarne altri. Il quinto è più difficile del quarto, il sesto ancora più difficile del quinto etc.»<sup>89</sup>.

Per quanto fisiologica, mai come nei casi di protezione internazionale la sindrome giudiziaria da *sold out* può determinare catastrofi.

## 8. Traduttori e traditori

Nella monumentale opera *Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon*<sup>90</sup>, circa 150 esperti e studiosi – coordinati da Barbara Cassin – accettano la sfida di riscrivere la storia della filosofia attraverso la lente degli *intraducibili*, termini che migrano di lingua in lingua senza ottenere traduzione.

---

86. Si pensi ai numerosi casi in cui le ordinanze dei Tribunali riportano la corposa normativa in materia di *status* di rifugiato, rilevando quindi che «*parte ricorrente non ha formulato richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, non dovendosi pertanto procedere alla valutazione della sussistenza dei relativi presupposti*».

87. Rivolgendosi agli iscritti alla mailing list Malta2013, virtuoso esempio di confronto che coinvolge esaminatori (amministrativi e giudiziari), avvocati ed accademici, Papa ricorda che «*la lista Malta è nata per superare “la solitudine del giudice dell’asilo”*» (comunicazione del 23.11.2016). Sul rapporto tra giurisdizione e «*conflitti multiculturali*» si veda I. Ruggiu, *Il giudice antropologo*, Milano, FrancoAngeli, 2012.

88. «*La spiegazione che mi sono data è che tutti siamo ancora “a disagio” con una materia che non “somiglia” a nulla di quanto abbiamo studiato e praticato e nella quale ci sentiamo, scusate la battuta, di “camminare sulle uova”*» (Contini, comunicazione mailing list Malta2013 del 5.1.2017).

89. J. Valluy, *op. cit.*, pp. 89-90.

90. Il volume (2014) è a sua volta risultato della traduzione dell'edizione francese *Vocabulaire européen des philosophies: Dictionnaire des intraduisibles*, Parigi, Éditions du Seuil, 2004.

Ogni lemma esaminato innesca un eccentrico processo di comparazione terminologica, la cui progressiva distorsione disegna «la storia e la geografia di linguaggi e culture»<sup>91</sup>.

Secondo gli autori tradurre significa aggiungere e rimuovere costantemente aree di significato, attraverso «alterazioni, neologismi e dissonanze semantiche»<sup>92</sup>, costringendo l'interprete sul confine che separa – o unisce – tradizione e infedeltà (il traduttore *traditore*).

La complessità di queste operazioni pervade i casi di protezione internazionale<sup>93</sup>.

Figura tra le più ricorrenti nelle audizioni è quella del *capo villaggio*, autorità locale solitamente dotata di autorevolezza, garante della convivenza e della concertazione, titolare di potere decisionale in ambito civile e talvolta perfino penale.

Legittimato dal riconoscimento dei membri della comunità, questo antico e moderno *intraducibile* attraversa gran parte dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo in Italia, con declinazioni peculiari e non sovrapponibili anche solo limitandosi all'Africa subsahariana.

In Senegal la funzione conciliativa del kilife (khalifa, califfo) è rafforzata dalla convinzione che la giustizia istituzionale – la regola *fredda* – divida ciò che la discussione e l'oralità – la parola *calda* – uniscono; nella cultura malinké<sup>94</sup> il douti (il capo del villaggio, rappresentante del governo centrale) condivide l'autorità con il soti – il saggio del villaggio, solitamente il membro più anziano, ritenuto il guardiano della tradizione – che può addirittura revocarlo insieme al consiglio degli altri anziani.

In Ghana *nana* e *ohen* (re) godono di porzioni di potere legislativo e giudiziario nel territorio di pertinenza, mentre in Gambia 22 anni di regime antidemocratico hanno compromesso autorevolezza e reputazione dell'alkalo, degradato da simbolo di unità della comunità a delatore istituzionale.

Esprimere la varietà di esperienze con la medesima espressione (capo villaggio) offre spazio a malintesi e incongruenze, la cui sanatoria richiede conoscenza e vocabolario adeguati.

Raccontando la fatica del traduttore di testi, Eco si interroga sulla riducibilità di questa distanza: «Una traduzione deve condurre il lettore a comprendere l'universo linguistico e culturale del testo di origine, o deve trasformare il testo originale per renderlo accettabile al lettore della lingua e della cultura di destinazione? In altre parole, data una

---

91. B. Cassin (a cura di), *Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon*, Princeton University Press, 2014, XVII.

92. *Ivi*, XV.

93. In ambito penale si veda il d.lgs. 4.3.2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

94. Diffusa principalmente in Mali, Guinea, Burkina Faso e nel Nord della Costa d'Avorio.

traduzione di Omero, il traduttore dovrebbe trasformare i propri lettori in lettori greci dei tempi omerici, o costringere Omero a scrivere come se fosse un autore dei nostri tempi?»<sup>95</sup>.

Il primo e ovvio rimedio contro l'incomprensione è il richiedente che si fa traduttore e interprete di se stesso, offrendo una voce non mediata e un repertorio culturale apparentemente condiviso.

Ma qualora la presenza dell'interprete sia necessaria, l'esigenza fondamentale è la costruzione della sincronia tra richiedente, traduttore ed esaminatore. «Lavorando con l'interprete, il funzionario competente deve cercare di parlare lentamente e chiaramente, fare pause frequenti per consentirgli di interpretare brevi frammenti di discorso, specialmente se le spiegazioni che vengono date sono dettagliate e complicate. È importante che il funzionario competente si rivolga al richiedente direttamente (in prima persona) e non attraverso l'interprete, riferendosi in terza persona al richiedente»<sup>96</sup>.

La massima delicatezza avvolge la relazione tra interprete e richiedente, chiamati ad armonizzare il respiro – sin dalle prime, decisive battute – nell'alternanza tra affermazione e traduzione.

Si tratta essenzialmente di una ricerca *ritmica*: l'interprete che, raggiunta la soglia massima di nozioni memorizzabili, non riesce a imporre la traduzione è destinato alla perdita di informazioni rilevanti, mentre l'interruzione eccessivamente frequente può comportare un'inopportuna frammentazione narrativa, che minaccia la fluidità (e dunque la persuasività) del racconto.

Al corretto svolgimento del dialogo sovrintende una disciplina di *astensioni*.

Il traduttore è infatti tenuto a dare voce al richiedente senza alcun filtro o commento, evitando di trasformarsi indebitamente nel primo giudice delle dichiarazioni ricevute.

Ancora più essenziale è l'autocontrollo dell'esaminatore – *listen more than you talk*, l'opportuna regola per chi intervista – e il rispetto del divieto di interruzione dell'interprete, gesto che nell'economia di un'audizione deflagra come un atto di *violenza istituzionale*.

Il dialogo con lo straniero, ed il conseguente processo di verbalizzazione, si compiono infatti nella lingua parlata dall'esaminatore e dal traduttore, terreno al quale il richiedente accede unicamente attraverso le parole (e solo quelle) pronunciate da quest'ultimo.

Silenziare la voce dell'interprete, unico depositario delle dichiarazioni del richiedente, significa escludere quest'ultimo dal tavolo decisionale, precipitandolo – inconsapevole di quanta parte delle proprie affermazioni è giunta a destinazione – verso l'ignoranza.

---

95. U. Eco, *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano, Bompiani, 2003, p. 171.

96. EASO, *op.cit.*, p. 11.

Non meno importante la necessità che l'esaminatore formuli, in termini chiari e neutri, un quesito alla volta.

«D: *Svolgeva attività lavorativa nel suo Paese e, se sì, quali ed in quale periodo?*

[...]

D: Che documenti di identità aveva nel suo Paese?

R: avevo solo la carta di identità.

D: Ha una seconda cittadinanza, o potrebbe averla?

R: no.

D: *Lei e/o componenti della sua famiglia sono/erano iscritti a qualche partito o gruppo politico? Se sì, con che ruolo e che attività ha/avete svolto?*

R: no, nessuno.

D: *Lei e/o membri della sua famiglia avete mai subito arresti, detenzioni o denunce da parte delle autorità del suo Paese di origine? Se sì, quante volte, quando ed in quali circostanze?*

R: no, mai.

D: *Le è mai stato arrestato, fermato o denunciato in Italia? Se sì, quando, quante volte e per quali motivi?*

R: no»<sup>97</sup>.

La proliferazione delle domande multiple, o *a grappolo*, declassa l'audizione a interrogatorio di polizia, costringendo le informazioni ricevute entro un orizzonte matematico e monodimensionale, privo di consistenza.

Nel caso analizzato ciascuna richiesta imporrebbe al traduttore un inestricabile labirinto di sottintesi, dal concetto di famiglia – notoriamente irriducibile ad un'unica definizione<sup>98</sup> – al delirio centrifugo di arresti, detenzioni, fermi e denunce, nozioni parzialmente sovrapposte e altrettanto parzialmente contraddittorie, la cui corretta spiegazione (adeguata al sistema penale del Paese di origine) richiederebbe notevoli capacità didattiche e sintetiche<sup>99</sup>.

Per evitare la riduzione a simulacro di un colloquio, l'esaminatore deve quindi farsi *garante* del richiedente, in primo luogo di fronte alle manifestazioni di difficoltà nella

---

97. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione del 8.4.2015.

98. In molti Paesi africani fratello e sorella sono appellativi che indicano un appartenente alla famiglia allargata o alla medesima comunità di provenienza.

99. L'estratto in esame è parte di un *modello di intervista* elaborato dalla Commissione territoriale di Torino ed utilizzato regolarmente per numerosi anni.



relazione con l'interprete (percepibile disomogeneità tra dichiarazioni e traduzioni, congruità del grado di dettaglio, episodi di tensione), in seconda battuta valorizzandone le competenze, cioè preservando le aree di contatto non mediato dal traduttore.

Qualora possibile, l'utilizzo – anche saltuario, ed in termini elementari – di una terza lingua nota ad entrambi può favorire l'instaurazione di un ambiente fiduciario e accomodante, oltre a permettere, in presenza delle necessarie competenze, una verifica della traduzione.

Per la stessa ragione, e per evitare un'impropria delega di responsabilità all'interprete, è opportuno che sia lo stesso richiedente, se in grado di farlo, a trascrivere nomi e dettagli riferiti alla propria vicenda, eventualmente nella propria lingua, per guadagnare maggiori spazi di autenticità.

Infine l'ovvia preconditione per l'affidabilità della mediazione linguistica risiede nella *professionalità* dell'interprete, assunto clamorosamente smentito dalla prassi.

Abitualmente l'incarico di traduttore non viene svolto da soggetti qualificati, sia per la limitata disponibilità di competenze, sia per le anacronistiche tabelle tariffarie che regolano la liquidazione dei compensi umiliandone la dignità professionale<sup>100</sup>.

Dei numerosi interpreti *di fatto* i richiedenti non conoscono il livello di preparazione, le abilità linguistiche e culturali, la capacità di utilizzare gli appunti e di adeguare il registro lessicale alle caratteristiche dell'interlocutore.

Dichiarare di comprendere bene il traduttore, ignorandone le competenze tecniche, rende il richiedente complice del tradimento della propria storia<sup>101</sup>.

È pertanto necessaria una forte dose di prudenza – vale a dire la necessità di una nuova verifica<sup>102</sup> – prima di potere attribuire con ragionevole certezza il contenuto di un verbale alla voce del richiedente, poiché né l'iniziale conferma della reciproca comprensione né la rilettura finale assicurano la correttezza della trascrizione<sup>103</sup>.

In quest'ottica l'unica salvaguardia è rappresentata dalla videoregistrazione del colloquio, che consegna il lessico e gli intraducibili del richiedente alla successiva revisione di un diverso interprete (*rectius*, mediatore culturale), attenuando i pericoli dell'alternativa tra un traduttore connazionale con minori competenze terminologiche *di arrivo* e uno occidentale con minori conoscenze antropologiche *di partenza*.

---

100. Gli onorari degli interpreti sono determinati nella misura di € 14,68 per la prima udienza (fino a 2 ore di attività), ridotti a € 8,15 per quelle successive (art. 1, d.m. 30.5.2002).

101. R. Beneduce, S. Taliani, *Les archives introuvables. Technologie de la citoyenneté, bureaucratie et migration*, in *La bureaucratisation néolibérale*, a cura di Béatrice Hibou, Parigi, La Découverte, 2013, p. 250.

102. A parere di chi scrive è questo lo specifico compito a cui sono istituzionalmente chiamati giudici e avvocati.

103. L'opportunità della rilettura finale effettuata attraverso l'ausilio di un diverso interprete si scontra con evidenti ostacoli di natura burocratica.

La necessità di rispettare il vocabolario ibrido, impuro e corrotto dei richiedenti, soggetti autenticamente globali e de-nazionalizzati, muove la denuncia contro una lettura *nazionalista* delle domande di protezione<sup>104</sup>.

La cd. ideologia monoglotta enfatizza un ordine linguistico domestico e statico (etimologicamente *dello Stato*), naturale ed immutabile, chiaramente smentito dalle biografie dei richiedenti, il cui repertorio – spesso pidgin o creolo – sfida apertamente l’idioma dei colonizzatori<sup>105</sup>.

«Il linguaggio di Sozaboy è ciò che chiamo rotten English (pessimo inglese), un amalgama di pidgin nigeriano, inglese sgrammaticato, e buon inglese, con punte addirittura idiomatiche. Questo linguaggio è disordinato e crea disordine. Frutto di una mediocre istruzione e di opportunità realmente e duramente limitate, prende in prestito con disinvolta libertà parole, modelli linguistici e immagini dalla lingua madre e trova le sue espressioni in un vocabolario estremamente ridotto. Ai suoi parlanti offre il vantaggio di non avere né regole né sintassi. Si sviluppa nell’arbitrio ed è parte della società dislocata, disorganizzata e discordante in cui Sozaboy deve vivere, agire e non realizzare la sua esistenza»<sup>106</sup>.

Servono dunque orecchie educate al disordine e all’arbitrio per l’ascolto dei richiedenti, altrimenti destinati a ingrossare le fila di un esercito di *silenti emissari di sofferenza*<sup>107</sup>.

## 9. Nel buio antropologico

«Chiunque professi la conoscenza della cosiddetta stregoneria commette un reato»<sup>108</sup>.

«Nessuna previsione di questa legge escluderà la punibilità con la pena di morte di chi commetta volontariamente un omicidio attraverso il ricorso alla stregoneria»<sup>109</sup>.

Reiterando uno schema che attribuisce al decisore europeo il potere di giudicare – oggi la plausibilità di una narrazione, ieri la liceità di una condotta – l’esperienza della giustizia coloniale costituisce un terreno di analisi seminale del disagio culturale.

---

104. J. Blommaert, *op. cit.*

105. Il pidgin è una lingua semplificata dotata di limitate varietà fonetiche, morfologiche e sintattiche, figlia del contatto tra 2 idiomi (solitamente uno dominante, che crea il lessico, e uno dominato); il creolo è un pidgin che diventa lingua nativa di una comunità, diffondendosi e sofisticandosi (tipico l’esempio pidgin english nigeriano, parlato da circa 30 milioni di persone principalmente nell’area meridionale del Paese. Si veda A. Pereltsvaig, *Languages of the World: An Introduction*, Cambridge University Press, 2012).

106. K. Saro-Wiwa, *Sozaboy*, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2005, p. 10.

107. L. Malkki, *op. cit.*

108. Section 3, Chapter 67, Witchcraft Act. Laws of Kenya, 1962.

109. Section 11, *ibidem*.

Nel tentativo di eradicare «il principale ostacolo per il legislatore in Africa»<sup>110</sup>, la legge keniota del 1925 sulla stregoneria ne punisce l'asserito esercizio, mettendone quantomeno in dubbio l'esistenza, salvo poi riconoscere che proprio quel *cosiddetto* metodo è capace di uccidere<sup>111</sup>.

La contraddizione – figlia dell'innesto della *common law* inglese sulle tradizioni locali, ignorandone l'*ethos* – esplode nella giurisprudenza *post*-indipendenza delle Corti nazionali.

Chiamati a pronunciarsi sulla legittima difesa invocata dagli imputati (avere commesso un reato per la necessità di proteggersi da un atto di stregoneria), i giudici kenioti ne escludono l'applicabilità, ritenendo necessario oltre al requisito soggettivo – la genuina convinzione dell'esistenza di un grave pericolo – quello oggettivo, vale a dire la *ragionevolezza* del rischio temuto.

Se lo standard utilizzato a questo fine è quello proprio del *gentleman* londinese, e non quello della comunità di appartenenza dell'accusato, la decisione risulterà fatalmente pregiudicata<sup>112</sup>.

Come afferma Mutungi, «appare illogico per una buona legge prevedere che una persona rimanga inerme e consenta al proprio nemico di prenderne la vita senza muovere un dito a propria difesa. Questo sembrano avere fatto le leggi nell'Africa orientale. Riconoscono che la stregoneria, come una pistola, può uccidere. Eppure proibiscono l'utilizzo di armi simili per difendersi»<sup>113</sup>.

Per restituire la speranza della comprensione al dialogo tra diversi – l'*English reasonable man* da un lato, il disordine di Sozaboy dall'altro – non si può prescindere da un adeguato patrimonio di conoscenze, in assenza delle quali ogni affermazione può essere irrimediabile fonte di sopraffazioni.

---

110. Lord Hailey, *An African Survey*, London, Macmillan, 1938, pp. 295-296.

111. Mutungi descrive la credenza nella stregoneria come «la ricerca di un legame causale in ciò che è incomprensibile e nelle sventure, un tentativo di penetrare dietro la facciata del mondo osservabile e misurabile» (*Witchcraft and the Criminal Law in East Africa*, in *Valparaiso University Law Review*, vol. 5, n. 3, 1971, p. 552).

112. Secondo la Federal Supreme Court della Federazione della Rhodesia e del Nyasaland, nel caso *Attorney General for Nyasaland v. Jackson*, [1957] Rhodesia & Nyasaland L.R. 433, «Mentre la genuinità impone una verifica soggettiva, la ragionevolezza del proprio convincimento è dato oggettivo e lo standard applicabile è quello dell'uomo della strada inglese».

113. O.K. Mutungi, *op. cit.*, p. 554. Simili considerazioni valgono per il caso dell'Uganda, dove – nonostante la dimensione esoterica e soprannaturale – la stregoneria viene sostituita dal *veleno*, così guadagnando «una patina di accettabilità e di causalità empirica» (T. Allen, *Understanding Alice: Uganda's Holy Spirit Movement in Context*, in *Africa: Journal of the International African Institute*, vol. 61, n. 3, *Diviners, Seers and Prophets in Eastern Africa*, 1991, p. 385) e facendo ingresso nei procedimenti penali (H. Behrend, *Alice Lakwena & the Holy Spirits: War in Northern Uganda, 1985-97*, Ohio University Press, 1999).

«D: Per quali motivi ha lasciato il suo Paese?»

R: Quando ero a Gao da mio zio, alcune volte sono rimasto da solo nel negozio, quando lui andava in autobus a consegnare le merci a Kidal [...] in quei giorni, era un venerdì di settembre del 2011, sono iniziati gli scontri tra l'esercito maliano ed *i ribelli "EMELELA"*, che hanno interessato anche la zona del mercato di "Washington", dove era il negozio di mio zio»<sup>114</sup>.

«D: Per quali motivi ha lasciato il suo Paese?»

R: Ho lasciato il mio Paese per i problemi che ho avuto a San Pedro. Io abitavo *in via Bardo 17*»<sup>115</sup>.

«R: Sono partito da Labé e sono arrivato alla frontiera con la Costa d'Avorio il 4 novembre 2013 [...] in quel momento ero a Zerekoré (*fonetico*)»<sup>116</sup>.

I 3 estratti illustrano altrettanti esempi di rovinosa caduta della credibilità della narrazione dovuta all'impreparazione dell'esaminatore ed al corto circuito con l'interprete.

In primo luogo la goffa approssimazione *uditiva* dell'acronimo MNL (Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad, tra i più noti gruppi armati tuareg impegnati nella lotta secessionista del Nord maliano) negli inesistenti «*ribelli EMELELA*»; la più grande bidonville dell'intera Africa occidentale (Bardot), dimora di circa 200mila persone nei sobborghi della città ivoriana di San Pedro – universo degradato e informale – *normalizzata* secondo i canoni di un'improbabile toponomastica europea<sup>117</sup>; ed infine N'Zerekore, seconda città guineana e importante centro economico, cancellata dalla mappa da un «*fonetico*», stigma che certifica l'inattendibilità del richiedente (si trascrive un suono quando ciò che si sente non ha significato, dunque *non esiste*).

Sovvertire l'insostenibile violenza dell'ignoranza richiede, alternativamente, niente più di una connessione alla rete (e pochi secondi di buona volontà) o mesi, se non anni, di devastante attesa.

---

114. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione del 28.8.2014.

115. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione del 13.6.2014.

116. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione del 29.12.2015.

117. L'area denominata Bardot è divisa in una ventina di compartimenti o quartieri, da qui il riferimento a Bardot 1, 2, 3 etc. Il contrasto tra lo stereotipo di «*via Bardo 17*» e un'immagine della bidonville (<http://baobab-gourmantche.over-blog.com/2015/02/san-pedro.html>) restituisce l'irriducibilità dei due mondi ad un comune denominatore e l'impossibilità di giudicare della plausibilità di una vicenda ignorandone il contesto.

La necessità di preparare adeguatamente il colloquio trova ulteriore conferma nella rilevanza delle prime battute, la fase di *apertura* dell'intervista.

Le buone prassi suggeriscono un approccio graduale ed accogliente attraverso la presentazione dei ruoli, delle regole di base e dell'obiettivo comune, esplorando quindi il campo narrativo in senso orizzontale – verso l'individuazione dei profili rilevanti – e verticale – procedendo dal generale al particolare.

Al contrario, un esordio soffocato da domande chiuse – tipicamente la richiesta di fornire date, nomi o cifre – rischia di strozzare *ab origine* gli spazi di dialogo, oltre ad amplificare il pericolo di equivoci: «Quando ha lasciato il suo Paese?» è richiesta (oltre che estemporanea, per molti richiedenti) riferibile al luogo di nascita, al luogo in cui si vive abitualmente, a un trasferimento interno, al superamento della frontiera, all'arrivo in Libia.

Allo stesso modo l'ingresso in Italia assunto ad *incipit* dell'audizione rischia di enfatizzare il ruolo di ospite del richiedente, riaffermando la prevalenza della visuale dell'esaminatore («Quando sei entrato nel *mio* Paese?»).

Ancora più essenziale è l'abbandono di rigide sequenze di domande predeterminate in favore di una successione logica e flessibile, capace di adattarsi alla narrazione del richiedente.

«D: Ha pagato qualcuno per effettuare questo viaggio? Se sì che cifra ha pagato? Si trattava di denaro di sua proprietà?

R: Ho contratto un debito di 60.000 euro che debbo restituire, ho restituito 40.000 euro.

D: Aveva mai lasciato il suo Paese di origine, prima del suo espatrio?

R: No.

D: Qual è la sua religione?

R: Sono cristiana.

D: A quale gruppo etnico appartiene?

R: Benin»<sup>118</sup>.

La scelta di aderire a un modello prestabilito crea, nell'interazione con il richiedente, un violento effetto distonico.

---

118. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione del 17.10.2012.

La risposta alla domanda sul pagamento<sup>119</sup> – i.e. l'affermazione della propria *schiavitù* – cade infatti nel vuoto per l'inerzia dell'esaminatore, che ripone meccanicamente l'informazione ricevuta nella rispettiva casella, passando quindi alla richiesta successiva.

Il gesto veicola un potentissimo messaggio di irrilevanza e di insensibilità, anche tecnica, capace di annichilire la vittima.

La lettura di numerosi verbali di audizione rivela una tensione classificatoria – famiglia, religione, etnia, lingua, in sequenza asettica e compilativa – che riflette l'attitudine europea verso il dogma della *misurabilità*.

Non trattandosi di un canone universale – in alcuni luoghi del mondo un autobus parte ad una determinata ora, in altri luoghi l'autobus parte «quando ci sarà abbastanza gente da riempirlo»<sup>120</sup> – la scelta offre piuttosto una pericolosa scorciatoia, alternativa all'impegnativo percorso di valutazione della credibilità.

Si pensi al rompicapo della cronologia, metro insostenibile di molte narrazioni, per assecondare il quale una data di nascita convenzionale (il *1 gennaio*) ottiene maggiore plausibilità rispetto alla dichiarata, e verosimilmente più genuina, ignoranza.

Si pensi all'individuazione di un nome e di un cognome, strumento fondativo nell'esperienza occidentale eppure non applicabile all'ampio universo patronimico, di cui molti richiedenti – di origine asiatica ed araba, in particolare – sono eredi.

Come osserva Beneduce, se l'imposizione di strumenti rigidi per la catalogazione delle vite altrui produce biografie illusorie, ignorare le *credenze dei dominati* pregiudica la possibilità di comprensione.

«D: Lei è sempre in contatto con l'Organizzazione che l'ha fatta venire in Italia?

R: Sì.

D: Lei lavora ancora per questa organizzazione?

R: In questo momento non lavoro più ma debbo loro ancora dei soldi.

D: *Lei sa che se facesse denuncia otterrebbe protezione dallo stato italiano*<sup>121</sup>  
?

R: Non lo sapevo ma non intendo fare denuncia perché ho paura del Juju, ho giurato i Nigeria.

---

119. Peraltro formulata in termini eccessivamente ampi e articolati.

120. R. Kapuściński, *Ebano*, Milano, Feltrinelli, 2000.

121. Una minima conoscenza delle prassi amministrative e giudiziarie nazionali suggerisce come l'esito di una denuncia per sfruttamento sia tutt'altro che scontato: se da un lato il rilascio del titolo di soggiorno per protezione sociale è altamente discrezionale, l'unica certezza riguarda la registrazione – e dunque la *tracciabilità* – della scelta di esporsi contro gli sfruttatori, vale a dire il segmento di maggiore pericolo per l'incolumità della vittima e dei familiari. I termini perentori dell'affermazione in esame ne rivelano il carattere gravemente irresponsabile.

D: Ha paura del Juju o di interventi *concreti*?»<sup>122</sup>.

Equivocare la riduzione in schiavitù con fenomeni di credulità popolare mortifica la richiesta di aiuto degli oppressi, certificandone l'irricevibilità<sup>123</sup>.

Se il juju è concetto di ardua traduzione, potendo coprire un'ampia varietà di significati – dall'idea di rimedio al suo contrario – esso è notoriamente strumento di assoggettamento e violenza, così profonda da arrivare a colpire i familiari delle vittime in Nigeria e a condizionarne pesantemente la vita.

La protagonista dell'estratto citato dichiarava di avere subito 6 anni di prostituzione forzata (in Italia e in Grecia), continui episodi di umiliazione, sottrazione del denaro ottenuto – circa 40mila euro – e privazione della libertà, vessazioni e brutalità, fino alle ritorsioni a danno dei familiari in seguito alle occasionali sospensioni del pagamento. È immaginabile qualcosa di più *concreto*?

#### 10. Less expectations, more information

Un giudizio espresso in termini di *verosimiglianza* – tipico delle decisioni in materia di protezione internazionale – richiede in primo luogo la possibilità di conoscere e affermare la verità, la circostante area di similitudine e la sua frontiera estrema, superata la quale una narrazione non è (più) credibile.

L'apparente convergenza sul significato di vero – la corrispondenza tra una cosa ed il suo pensiero – nasconde in realtà oscillazioni e antinomie, già palpabili nei 3 concetti che hanno contribuito a forgiarne la nozione.

Il termine ebraico *emet* (dalla radice 'MN, fonte diretta dell'esclamazione *amen*) indica ciò che è solido, stabile, durevole poiché basato sulla fede nell'alleanza tra essere umano e divinità.

Secondo il paradigma greco *aletheia* – alfa privativa e *lanthano*, essere occultato o ignoto – la verità è svelata dall'eliminazione di ciò che è nascosto o dimenticato.

---

122. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione del 17.10.2012.

123. L'istanza in esame veniva respinta con la seguente motivazione: «*In audizione ella racconta di essere giunta in Europa credendo di avere come prospettiva la continuazione dei suoi studi e solo giunta a Brescia avrebbe compreso di doversi prostituire [...] Tale versione dei fatti contrasta sia con lo scarso racconto dei fatti e con la subita accettazione del lavoro imposto che con il presunto giuramento juju – avvenuto a suo dire in Nigeria – che le imponeva di omertà sugli avvenimenti. Ella dichiara la sua volontà di non denunciare i suoi sfruttatori, a cui deve ancora un terzo della somma “prestata” perché nei periodi in cui ella non riusciva a pagare la sua famiglia avrebbe subito percosse e maltrattamenti [...] non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale*». Oltre a sanzionare la più che comprensibile volontà di non denunciare della richiedente, l'argomentazione tradisce l'ignoranza del fondamentale canone secondo cui «*Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante*» (art. 2, par. 4, dir. 2011/36/UE).

Il latino *veritas* ha invece carattere normativo, di autenticazione e giurisdizione (*res iudicata pro veritate accipitur*). In tale accezione la verità – il giudicato – si afferma, non si svela, quale atto di rettificazione di una dichiarazione fallace o menzognera.

In qualunque senso siano declinati, vero e falso di una domanda di protezione internazionale si svolgono di regola a migliaia di chilometri di distanza dal luogo di decisione, in una scena delimitata da coordinate di tempo, spazio, lingua e cultura per lo più sconosciute a chi decide.

Il frequente sacrificio delle COI<sup>124</sup>, potentissimo e complesso mezzo di avvicinamento ad una realtà (e di allontanamento dalle presunzioni), in favore di criteri soggettivi di esperienza – le *credenze condivise* degli esaminatori<sup>125</sup> – svislisce il giudizio di credibilità, piegato a mera opinione, ipotesi, azzardo.

Giudicare l'ignoto attraverso la proiezione e lo specchio (letteralmente, *speculando*) del proprio orizzonte apre il varco a dinamiche di prevaricazione, che negano storicità e autonomia alle *periferie del mondo*.

«La dichiarazione relativa all'invio di una lettera da parte dei talebani appare perlomeno poco probabile, non risulta che gli stessi utilizzino tale metodologia per comunicare»<sup>126</sup>.

Sebbene sintetica, la motivazione illustra efficacemente i 2 paradigmi viziati: il rifiuto delle COI, che avrebbero suggerito la plausibilità della circostanza<sup>127</sup>, e la speculazione soggettiva dell'esaminatore, impropriamente elevata a criterio oggettivo (mi pare poco probabile, dunque *appare perlomeno poco probabile*).

Dall'altro lato del tavolo la fisiologica tentazione di assecondare le aspettative degli esaminatori sollecita tattiche, arrangiamenti, torsioni verso la figura della *vittima ideale*.

Ma a ribadire il profondo squilibrio che connota il colloquio sono le strategie – disarmate e disarmanti – di richiedenti votati all'insuccesso.

«D: Per quali motivi ha lasciato il suo paese di origine?»

R: Mio padre è morto di malattia e non si capiva nel nostro villaggio che cosa era questa malattia perché è la stessa malattia che ha fatto morire mia madre e una delle mogli di mio padre un'amante e un'amante sempre di mio padre. Quindi gli abitanti del

---

124. Dalla lettura costante dei provvedimenti di rigetto adottati dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino emerge come nel 70-80% dei casi non vi sia alcun riferimento alle Country of Origin Information del Paese di origine del richiedente.

125. B. Sorgoni, *Storie dati e prove. Il ruolo della credibilità nelle narrazioni di richiesta di asilo*, cit.

126. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, provvedimento del 19.12.2016.

127. The Express Tribune, Threatening messages: TTP posts handwritten letters in marketplace, 13.9.2012, <https://tribune.com.pk/story/435706/threatening-messages-ttp-posts-handwritten-letters-in-marketplace/>.



villaggio ci hanno mandati via tutti, io non avevo nessun posto dove andare e sono andato nel paese del mio datore di lavoro [...]

D: Mi racconta qualcosa di questa malattia? Quali erano i sintomi?

R: La persona diventa magra.

D: Sua mamma era a casa con lei cosa è successo a sua mamma durante la malattia?

R: Non riesce a mangiare e si lamentava di problemi di stomaco.

D: Non comprendo bene la questione mi può descrivere l'involgersi della malattia, la durata se è stata ricoverata?

R: L'abbiamo portata in ospedale ed è stata ricoverata per un mese i medici hanno detto che era una malattia di origine sessuale, mia madre non potevo vederla in ospedale perché i medici l'avevano messa in isolamento perché la malattia era infettiva e poi è morta.

D: Non le hanno detto il nome della malattia?

R: I dottori hanno detto che era una malattia che non si poteva curare.

D: Hanno dovuto attivare procedure particolari visto che era infettiva?

R: No ci hanno detto di prenderla e trasferirla a casa per la sepoltura.

D: Chi si è occupato di queste procedure?

R: Io e il mio capo che mi ha dato una mano.

D: Non vi siete interrogati sul fatto che potesse essere ancora infettiva?

R: Si sono occupati della sepoltura le persone che si occupano della pulizia del villaggio e loro non sapevano che malattia avesse mia madre.

D: Lei non si è preoccupato di chiedere ai medici quali rischi poteva correre?

R: No non ho chiesto ai medici ma quando sono arrivato in Italia ho potuto fare ricerche.

D: E cosa ha trovato?

R: *Niente non ho fatto ricerche*<sup>128</sup>.

All'apice di un inseguimento disarmonico e nervoso – lungo un percorso sul quale aleggia lo spettro dell'AIDS quale sanzione divina per la violazione di un tabù sessuale – il richiedente, riuscito a sorprendere la guardia dell'esaminatore, diventa artefice e testimone dell'implosione della propria domanda.

Lo stesso presagio di fallimento avvolge le numerosissime richieste fondate sul pericolo di ritorsioni ad opera di agenti non statali (autorità locali, comunità di

---

128. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, verbale di audizione dell'8.4.2016.

appartenenza, familiari, privati)<sup>129</sup>, che assai raramente trovano accogliamento nelle pronunce delle Commissioni territoriali e delle autorità giudiziarie.

La fragilità del richiedente innesca meccanismi travolgenti: «All'interno di uno spazio in cui verità e menzogna diventano di fatto indistinguibili, cosa significa che una storia "falsa" possa essere ritenuta credibile in un caso e non credibile – e dunque respinta – in un altro? E al contrario cosa prova chi, semplicemente affermando la verità, vede negare la propria domanda di protezione?»<sup>130</sup>.

Se l'affermazione della propria esistenza attraverso l'appropriazione di una diversa identità ne attesta – soprattutto in caso di successo della domanda<sup>131</sup> – l'originaria inadeguatezza, l'incapacità di raccontare persuasivamente un'esperienza di tortura ed umiliazione rappresenta un'autentica *apocalisse psicologica*<sup>132</sup>, di cui peraltro il richiedente stesso è corresponsabile.

Sullo sfondo di questa complessa trama di ignoranza, sospetto e timore, spesso le parti *si indovinano a vicenda*: «I richiedenti hanno molte occasioni di condividere le proprie narrazioni, nei Centri di accoglienza come nelle comunità. Allo stesso modo gli esaminatori parlano tra di loro manifestando i dubbi sull'attendibilità delle storie. In molti casi esaminatori e richiedenti cercano di prevedersi e la dinamica contribuisce alla circolazione di 2 distinti meta-discorsi sulla credibilità»<sup>133</sup>.

Il fenomeno provoca uno slittamento dell'ambito di giudizio, sottolineato da Valluy: «In questa situazione il giudice non può rispondere alla domanda "questo è un vero rifugiato?", ma risponde implicitamente, e spesso inconsciamente, ad un'altra domanda: "questo profugo mi ha convinto?" (prospettiva interna) e/o "questo profugo ti convincerà?" (prospettiva esterna). E la sostituzione della domanda ha l'effetto di mascherare, agli occhi di tutti, una situazione di ignoranza, perché una risposta è finalmente formulata e, potenzialmente, con sincerità»<sup>134</sup>.

Denunciare, smontare, sezionare questa risposta insoddisfacente consente di diagnosticarne la patologia, vale a dire il circolo vizioso alimentato da apparenze e presunzioni: «il giudice non valuta che ciò a cui ha accesso, vale a dire le apparenze, quelle

---

129. Potenziali agenti di persecuzione o grave danno, secondo l'art. 5, d.lgs. 19.11.2007, 251.

130. R. Beneduce, *The Moral Economy of Lying: Subjectcraft, Narrative Capital, and Uncertainty in the Politics of Asylum*, in *Medical Anthropology*, 34:6, 2015, p. 562.

131. Si pensi al caso di chi, avendo modificato le proprie generalità, non possa successivamente esercitare diritti fondamentali della persona (effettuare il ricongiungimento familiare o dare il proprio cognome a un figlio).

132. R. Beneduce, *The Moral Economy of Lying: Subjectcraft, Narrative Capital, and Uncertainty in the Politics of Asylum*, cit., p. 558.

133. C. Bohmer, A. Shuman, *Producing epistemologies of ignorance in the political asylum application process*, in *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 14:5, 2007, p. 613.

134. J. Valluy, *op. cit.*, pp. 116-117.

di una persona o di un viaggio e, sapendo che si tratta di apparenza, non può che giudicare partendo dai propri criteri, in mancanza di parametri comuni, vale a dire l'immagine del rifugiato che si è formata gradualmente nel suo intimo ma in relazione ad uno specifico ambiente sociale. Secondo questa ipotesi, l'esaminatore non potrà che giudicare semplici apparenze in riferimento a un modello soggettivo, individuale e sociale di rifugiato»<sup>135</sup>.

Agli antipodi dell'approccio pregiudicante siede l'esaminatore che coopera con il richiedente, a cui dedica sé e il proprio tempo precedente (la preparazione dell'audizione), pendente (lo svolgimento dell'intervista) e successivo (l'istruttoria), coltivando – attraverso lo studio – lo sconfinato terreno dei dubbi e del possibile. In una frase, l'esaminatore che *domina le proprie aspettative*: «Per quale motivo è stato aggredito, *se lo sa?*»<sup>136</sup>.

Questa esemplare prova di astrazione dalle attese – *less expectations, more information* – offre la possibilità dell'ignoranza contro la dittatura dell'ovvio, sottraendo il richiedente al peso di un dilemma: ammettere di non essere in grado di rispondere, deludendo le aspettative dell'esaminatore, o assecondarle, rischiando una risposta non accurata<sup>137</sup>.

## 11. La giustizia parallela

Con il d.l. 17.2.2017, n. 13<sup>138</sup>, sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina del colloquio e più in generale del rapporto tra richiedente ed esaminatore.

Tanto la videoregistrazione dell'audizione quanto la verbalizzazione attraverso l'utilizzo di sistemi di riconoscimento vocale<sup>139</sup> – strumenti essenziali, eppure incredibilmente a lungo trascurati dal legislatore – autorizzano la speranza di uscire dal medioevo delle garanzie in cui ancora si dibatte il sistema amministrativo di asilo, con recriminazioni, accuse ed incomprensioni fatalmente consegnate all'oblio.

Sul versante giudiziario, la riforma mira ad azzerare il rapporto tra giudice e straniero, relegandone il dialogo a mero incidente statistico e abrogando il giudizio di appello.

Il disegno trasuda discriminazione e sfavore verso i richiedenti – colpevoli di essere *troppi*, secondo la vulgata popolare – delineando un sistema di giustizia parallela, su base

---

135. *Ivi*, p. 119.

136. Estratto dalla videoregistrazione di una simulazione di intervista con un richiedente asilo realizzata il 12 marzo 2015 dai partecipanti alla HRMLC Refugee Law Clinic.

137. C. Bohmer, A. Shuman, *op. cit.*

138. Convertito con modificazioni dalla l. 13.4.2017, n. 46.

139. Poiché agli esaminatori non sono richieste specifiche capacità dattilografiche, l'aumento del numero di audizioni quotidiane ha comportato ulteriori ricadute sulla qualità e sulla sostenibilità dell'operato.

etnica o «razzista»<sup>140</sup>, che sovverte regole ed eccezioni (udienza di comparizione delle parti, diritto al patrocinio a spese dello Stato, 3 gradi di giudizio, rinnovazione della procura, sistema delle notifiche etc.)<sup>141</sup>.

La visione dell'intervista da parte del giudice con il supporto di un mediatore culturale – in grado di decodificare il segmento più rilevante, vale a dire le dichiarazioni del richiedente – è strumento di assoluta garanzia, ma in alcun modo *sostitutivo* del contraddittorio, essendone semmai momento preliminare.

Rinunciare all'audizione in favore della rivalutazione del colloquio in Commissione rischia inoltre – per quanto precedentemente illustrato – di accentuare processi di *progressione eccentrica*, verso luoghi sempre più distanti dalla voce del richiedente.

Se da più parti si sostiene che un secondo o terzo colloquio comporti più rischi che benefici per lo straniero, è del tutto evidente che l'intervista intesa quale test matematico – la verifica della corrispondenza tra risposte precedenti e attuali – non può che essere deleteria, perché (al di là dell'improbabile caso in cui il richiedente ripeta le medesime risposte nei medesimi termini) ogni allontanamento dalla precedente narrazione solleverà dubbi di credibilità.

Al contrario l'audizione finalizzata allo sviluppo *in profondità* della vicenda, al suo progressivo svelamento, non potrà che arricchire il patrimonio di informazioni affidabili (non raramente in sostituzione di dati corrotti) di cui l'esaminatore disporrà al momento della decisione.

Blommaert evidenzia il paradosso delle procedure di asilo come di una «manciata di incontri nei quali il richiedente produce una storia, e di una frenetica produzione di testi su quella storia: una massa di comunicazioni scritte in un linguaggio legalistico che parlano per il richiedente asilo»<sup>142</sup>.

La ricostruzione di una biografia è, al contrario, la lenta risalita di un fiume dall'estuario alla sorgente, con possibilità di incursioni e derive nei mille affluenti, irregolari e sorprendenti.

«D: *Con quali modalità professa la religione cattolica? Che cosa fa per comportarsi da cristiano?*

R: ho avuto dei problemi con Jadisti nel villaggio in cui vivevo in Mali

---

140. D. Belluccio, comunicazione mailing list ASGI del 18.2.2017.

141. L'operazione non è inedita: gli stranieri cittadini di Paesi terzi già "godono" di un trattamento istituzionalmente discriminatorio, essendo l'unica categoria di persone sulla cui libertà non sono competenti i giudici togati ma quelli onorari (i Giudici di pace), le cui decisioni in materia di trattenimento amministrativo non sono oltretutto appellabili ma unicamente ricorribili per Cassazione, con evidente sacrificio dell'effettività del rimedio.

142. B. Sorgoni, *Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni*, cit., p. 144.

D: Sta seguendo un corso di *catechismo*?

R: Sì qualche mese a Foggia ma no conosco il nome della Chiesa in cui andavo.

D: È stato *battezzato*?

R: Sì a Foggia.

D: Le è stato rilasciato un *documento*?

R: sì un documento ma la dove stavo vivevo nel ghetto c'è stato un incendio

R: Sì, vado a messa ogni tanto perché dove abito distante dalla chiesa. Sono a Torino da 15 gg e sono andato domenica accompagnato da un amico non so dove ma abbiamo preso il pulman 49

[...]

D: Quali sono i *comandamenti*?

R: sono sette comandamenti ; sto in campagna e ho difficoltà a raggiungere la città ma li sto imparando

D: da quanto è a Foggia?

R: da 7\8 mesi prima ero in un campo a Torino; fra foggia e Torino sono stato a Rosarno

[...]

D: Ha mai avuto modo di leggere la bibbia?

R: Nel mio paese un po non tutto ; ho avuto la bibbia dal mio amico che se la portava dietro ma lui la teneva con sé. In Italia ho conosciuto a Torino un italiano nel 2015 che però mi parlava di Geova ma io ho lasciato perdere.; per 9 mesi non ha voluto battezzarmi perché mi diceva che prima dovevo studiare la bibbia. Non è cattolicesimo

[...]

D: come ha letto la bibbia in francese o in italiano

R: l'ho letta in italiana. *Io so leggere ma è il significato delle parole che non so*<sup>143</sup>.

L'estratto proviene da un'udienza tenuta davanti a una Corte d'appello di un richiedente maliano di etnia songhai, fuggito da Hombori (regione di Mopti) in seguito all'uccisione del padre, imam della locale moschea, per mano di appartenenti ad un gruppo jihadista.

L'episodio – aggravato dal rifiuto di 3 conoscenti musulmani, tutti proprietari di un'automobile, di trasportare il padre presso un ospedale – scatenava una crisi (anche religiosa) nel giovane, che otteneva aiuto esclusivamente da un amico burkinabé cristiano.

---

143. Corte d'appello di Torino, verbale di udienza dell'1.3.2017.

Dopo circa 3 mesi dalla morte del padre, le minacce dei locali e dei familiari seguite alla volontà di abbandonare l'Islam spingevano il richiedente alla fuga.

All'esito dell'audizione, la Commissione riteneva *«del tutto inverosimile che il richiedente, affascinato e colpito dai principi e dai valori del cristianesimo, non sappia fornire alcuna notizia circa i dogmi posti alla base della religione cristiana, non conosca alcuna preghiera e non sappia enunciare neppure un sacramento»*.

La motivazione tradisce una valutazione statica e nazionale (nell'accezione teorizzata da Blommaert) delle affermazioni del richiedente, forgiata secondo un codice religioso e dottrinale estraneo all'esperienza di vita dello stesso.

Sebbene quest'ultimo fosse in grado di indicare alcuni basilari valori cristiani (*«nella Bibbia si dice che chi ha delle ricchezze deve aiutare i più poveri»*), e di abbozzare il significato del battesimo (*«vuol dire che si riconosce una persona di quella religione»*), lo stesso non aveva mai frequentato una chiesa né seguito un catechismo, avendo avuto estemporanee occasioni di conoscenza della religione cristiana insieme all'amico burkinabé nelle poche settimane successive all'assassinio del padre, in un contesto peraltro fortemente ostile.

La lettura in controtelaio dell'audizione suggerisce che – più che il fascino dei principi e dei valori cristiani – il fattore scatenante l'allontanamento, fino al ripudio, del credo islamico vada individuato nell'esperienza traumatica vissuta dal richiedente: *«Nessuno ha voluto dare sepoltura a mio padre perché io ed il mio amico cristiano avevamo “toccato” mio padre. È dopo questi eventi che io sono voluto diventare cristiano [...] gli Jihadisti uccidono e fanno cose contrarie a ciò che dice la religione, anche se lo fanno in nome della religione»*.

Erano dunque i fatti successivi alla morte del padre, e non un'estemporanea infatuazione, a innescare la reazione del ricorrente, oggetto quindi di ripetuti messaggi minatori.

A seguito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo, il Tribunale reiterava i termini del giudizio di non credibilità (*«non appare verosimile che il ricorrente, pur essendo entusiasta dei principi e dei valori del cristianesimo, non abbia dimostrato di conoscere almeno una preghiera e neppure un sacramento»*), per quanto fosse stato lo stesso ricorrente a sottolineare nel corso dell'udienza: *«Ho deciso di abbandonare la mia precedente religione, ma non sono ancora cristiano perché non sono ancora stato battezzato e non ho ancora imparato le preghiere cristiane»*.

Da ultimo la Corte d'appello disponeva la nuova (terza) audizione del richiedente, il cui sviluppo fornisce spunti di grande interesse.

La traiettoria impressa al colloquio dalle domande del giudice ne rivela la duplice finalità, di verifica e approfondimento.

La volontà di accertamento – «Sta seguendo un corso di *catechismo*?» «È stato *battezzato*?» «Le è stato rilasciato un *documento*?» «Quali sono i *comandamenti*?» – poggia su nozioni idealmente condivise, ma in realtà esclusive.

Ciò che la verbalizzazione non restituisce è infatti l'espressione di smarrimento sul volto del richiedente ogni volta in cui il traduttore menzionava – *catéchisme, sacrement, commandement, messe* – i termini chiave di verifica della *conversione*, e la frustrazione collettiva ad ogni risposta inappropriata.

Gli spazi di confronto restituiscono invece sempre maggiori strumenti di comprensione, le modalità clandestine e velleitarie di apprendimento della dottrina cristiana, gli scarsi strumenti culturali, l'ostinata volontà di battezzarsi e le dure necessità di sopravvivenza nei ghetti degradati delle campagne italiane.

La progressiva caduta dei pregiudizi attraverso le 3 audizioni del richiedente culmina nella rivelazione (*rectius*, rivoluzione) finale: come attendere dogmi, preghiere e sacramenti – dichiarate *aspettative* della Commissione territoriale – da chi possiede una lingua (il songhai) che nega il lessico cristiano, appena assaggiato in francese e incompreso in italiano<sup>144</sup>?

E più in generale, come immaginare di avvicinare un complesso dato di verità narrativa rinunciando al dialogo con il giudice e affidandosi unicamente ad esami sempre più superficiali, brevi, meccanici di Commissioni disegnate come *provvedimentifici*<sup>145</sup>?

## 12. Elogio della lentezza

Gli uomini tradotti a cui allude il titolo di questo lavoro – che porta la firma di Salman Rushdie<sup>146</sup>, autentico *translated man* – sono gli esseri umani traslati, trasportati geograficamente e culturalmente, sradicati, colonizzati.

È l'uomo costretto alla ricerca di una nuova identità, doppiamente assente – dal Paese di origine come in quello di dimora<sup>147</sup> – le cui radici abitano nelle idee piuttosto che nei luoghi, straniero, alieno, altro.

---

144. Significativamente in tutte le 3 interviste la maggiore enfasi veniva posta sulla conoscenza della dottrina cristiana e non sull'allontanamento dalla religione islamica. La lettura degli atti rivela in realtà come sia la cornice di integralismo dell'area di origine (confermata dall'uccisione del padre del richiedente) il motivo della presumibile ritorsione in caso di rimpatrio, indipendentemente dal grado di adesione – più o meno formale o consapevole – ad un altro credo, al più uno tra gli indici di credibilità della narrazione.

145. Sempre più spesso le decisioni delle Commissioni territoriali vengono adottate il medesimo giorno dell'audizione, circostanza che suggerisce una minima attività istruttoria e valutativa.

146. S. Rushdie, *Patrie immaginarie*, Milano, Mondadori, 1994.

147. A. Sayad, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002.

«I richiedenti asilo, gli immigrati e i rifugiati sono, in termini generali, “soggetti dominati”. Costituiscono un gruppo eterogeneo ma accomunato dalla reazione contro ingiustizie insostenibili. Si ribellano nei Paesi di origine, durante il viaggio – nel quale affrontano minacce e abusi – e nei Paesi di arrivo, dove sperimentano paternalismo umanitario, violenza istituzionale e “repressione solidale” (Fassin 2005:362)»<sup>148</sup>.

L’ascolto di chi richiede protezione è dunque in prima istanza la restituzione della voce a chi ne è stato privato, la riaffermazione della propria soggettività al di fuori del cono d’ombra che riduce la persona ad *oggetto di* – sospetto, discriminazione, violenza, abominio.

Come contrastare approssimazione, insensibilità, «modalità caotiche, distratte, persino persecutorie»<sup>149</sup> di interviste e verbalizzazioni?

Come evitare che la benevolenza paternalista – carità in luogo di giustizia – neutralizzi nuovamente la dignità del richiedente<sup>150</sup>, trasformandolo in un soggetto a *limitata nozione di umanità?*<sup>151</sup>

La risposta non è semplice, ma va individuata attraverso la lente della trasparenza e della qualità.

Secondo l’anomalia italiana le Commissioni – espressione del potere esecutivo – sono composte da 4 figure, una sola delle quali dispone<sup>152</sup> di specifiche conoscenze in materia di asilo, vale a dire il rappresentante dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (la cui presenza all’interno dell’organismo di valutazione è ulteriormente eccezionale nell’esperienza europea).

Per una fondamentale esigenza di *credibilità*, e quindi di imparzialità, le stesse vanno liberate dal giogo degli indirizzi politici – il governo delle domande di protezione attraverso circolari (talvolta nemmeno pubbliche), la necessità di fare numero sacrificando la lentezza che ogni esame richiede – lasciando spazio ad un organismo indipendente, composto da membri di acquisita (e non acquisenda) competenza professionale, dotato di saperi multidisciplinari e capace di avvicinare standard decisionali molto elevati<sup>153</sup>.

---

148. R. Beneduce, *The Moral Economy of Lying: Subjectcraft, Narrative Capital, and Uncertainty in the Politics of Asylum*, cit., p. 560.

149. R. Beneduce, S. Taliani, *op. cit.*, p. 255.

150. Si pensi al caso, sempre meno infrequente in tempi di numeri imponenti, dell’esaminatore che – individuati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (gravi motivi di salute, compiuta integrazione sociale e lavorativa, minore età etc.) – inviti il richiedente a *non dilungarsi troppo* sulle ragioni della richiesta di protezione internazionale.

151. M. Ticktin, *Where ethics and politics meet: The violence of humanitarianism in France*, in *American Ethnologist*, vol. 33, n. 1, 2006, pp. 33-49.

152. Quantomeno in partenza.

153. I medesimi crismi devono ispirare l’operato di giudici e avvocati, operatori e personale di polizia, non solo davanti alle Commissioni territoriali o in giudizio, ma in ogni ambito di dialogo con il richiedente, soprattutto quelli meno



«L'analisi evidenzia numerose criticità relative al ruolo e al comportamento di tutti gli attori coinvolti: difficoltà nella valutazione delle prove, nel giudizio di credibilità e nello svolgimento delle audizioni; problemi nella gestione dell'esposizione indiretta al trauma e reazioni emotive incontrollate; scarsa conoscenza dei contesti geopolitici, errata rappresentazione dei conflitti, equivoci culturali e insensibilità»<sup>154</sup>.

Questa era il giudizio, formulato 15 anni fa da autorevoli osservatori ed accademici, dell'operato dell'Immigration and Refugee Board canadese, Commissione indipendente oggi tra le più prestigiose a livello internazionale in materia di valutazione delle domande di protezione.

Si tratta dunque di scegliere.

---

garantiti – il modulo C3 presso le questure (talvolta redatto in assenza dell'interprete o in un *setting* inadeguato), il cd. foglio notizie nei luoghi di sbarco (ordinariamente compilato nell'immediatezza delle operazioni di soccorso, in condizioni insostenibili).

154. C. Rousseau, F. Crepeau, P. Foxen, F. Houle, *op. cit.*, p. 43.